

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

371^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE

| | | | |
|---|--------|--|-------------|
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 3 | PASTORE (<i>Forza Italia</i>) | Pag. 23, 32 |
| PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO | 4 | MAGNALBÒ (<i>AN</i>) | 24 |
| SUL DISASTRO AMBIENTALE AVVENUTO NELLE PROVINCE DI AVELLINO, CASERTA E SALERNO | | MUNDI (<i>Rin.Ital. e Ind.</i>) | 25 |
| PRESIDENTE | 4 | ROTELLI (<i>Forza Italia</i>) | 25 |
| DISEGNI DI LEGGE | | BESOSTRI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) | 28 |
| Seguito della discussione: | | * VILLONE (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), relatore . 28 e passim | 28 |
| (3095) <i>Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)</i> | | SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) | 28 |
| Stralcio del comma 20 dell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione (3095-bis): | | BORNACIN (<i>AN</i>) | 35 |
| * BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali | 5, 33 | Verifica del numero legale | 35 |
| | | SUL DISASTRO AMBIENTALE AVVENUTO NELLE PROVINCE DI AVELLINO, CASERTA E SALERNO | |
| | | PRESIDENTE | 36, 37 |
| | | DEMASI (<i>AN</i>) | 35 |
| | | * NOVI (<i>Forza Italia</i>) | 36 |
| | | * DONISE (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>) | 37 |
| | | * MARINO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>) | 38 |
| | | SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) | 38 |
| | | BORTOLOTTO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>) | 38 |
| | | DISEGNI DI LEGGE | |
| | | Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3095: | |
| | | VEGAS (<i>Forza Italia</i>) | 39 |
| | | PASTORE (<i>Forza Italia</i>) | 40, 65 |
| | | SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) | 40, 47 |

| | |
|--|-------------|
| PACE (AN) | Pag. 41 |
| VILLONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore . . . | 42, 45, 46 |
| SCHIFANI (Forza Italia) | 42 |
| ROTELLI (Forza Italia) | 42 e passim |
| * BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali . . . | 43, 45 |
| MAGNALBÒ (AN) | 67 |
| BESOSTRI (Dem. Sin.-L'Ulivo) | 68 |
| LAURO (Forza Italia) | 68 |
| GIARETTA (PPI) | 68 |
| BUCCIARELLI (Sin. Dem.-L'Ulivo) | 69 |
| FALOMI (Dem. Sin.-L'Ulivo) | 70 |
| Votazioni nominali con scrutinio simultaneo | 41, 44 |
| Verifiche del numero legale | 46, 47 |

SUI LAVORI DEL SENATO

| | |
|----------------------|----|
| PRESIDENTE | 70 |
|----------------------|----|

ALLEGATO**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUALE NEL CORSO DELLA SEDUTA** Pag. 71**GRUPPI PARLAMENTARI**

| | |
|---|----|
| Variazioni nella composizione | 79 |
|---|----|

DISEGNI DI LEGGE

| | |
|------------------------|----|
| ASSEGNAZIONE | 79 |
|------------------------|----|

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

CAMO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Cioni, Corrao, Cortelloni, De Martino Francesco, De Luca Michele, Diana Lorenzo, Di Orio, Fanfani, Iuliano, Lauria Michele, Leone, Manara, Manconi, Passigli, Pettinato, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mazzuca Poggiolini, a Berlino, per partecipare alle giornate di studio del Gruppo del Partito popolare europeo; Gubert, Lasagna, Lo Curzio, Mignone, Polidoro, Sartori e Viviani, a Pechino, per l'Associazione Italia-Cina; De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi, Martelli, Speroni, Turini e Squarcialupi, a Madrid, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Nieddu, a Cuba, per l'Unione interparlamentare; Pianetta, Provera e Tomassini, in Sicilia, per un sopralluogo al fine di verificare lo stato delle strutture sanitarie incompiute; Vertone Grimaldi, a Madrid, per partecipare al Convegno sull'identità europea di sicurezza e di difesa; Asciutti, Biscardi, Brignone, Campus e Pagano, a Bonn, per l'incontro con la Commissione cultura del Bundestag tedesco; Migone, Pinggera e Porcari, a Roma, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sul disastro ambientale avvenuto nelle province di Avellino, Caserta e Salerno

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea.*)

Onorevoli colleghi, è con sgomento e dolore profondo che abbiamo appreso, nella serata di ieri, del nuovo disastro ambientale accaduto nelle province di Avellino, Caserta e Salerno. Il primo pensiero non può non andare a coloro che hanno perso la vita a seguito degli smottamenti e delle valanghe di fango che hanno sommerso interi paesi: alle loro famiglie vanno i nostri sentimenti di cordoglio e di solidarietà. A quanti sono rimasti feriti l'augurio di un pronto ristabilimento; a tutti coloro che si stanno prodigando nelle opere di soccorso, il nostro ringraziamento.

Fin da ieri sera ho preso contatto con il sottosegretario alla protezione civile, professor Barberi, e con le autorità locali e regionali, per essere informato sull'andamento della situazione e sull'opera di soccorso. Al di là delle polemiche, forse umanamente comprensibili di fronte all'entità della tragedia ed alla volontà di soccorsi immediati e risolutivi, è necessario in questo momento uno sforzo comune per portare aiuto immediato a popolazioni già in passato duramente colpite.

Ancora, certamente con tempi diversi ma senza ritardi colpevoli, sarà necessario avviare un'opera di ricostruzione e predisporre e portare a compimento tutte quelle misure di prevenzione che impediscano, nelle zone colpite e in tutto il paese, il ripetersi di fatti che spesso non sono solo frutto di un destino avverso. Sono certo che il Senato, nell'esprimere nuovamente il cordoglio per le vittime innocenti e la solidarietà verso coloro che sono rimasti colpiti, saprà dare il proprio contributo per la ricostruzione e per la rinascita della speranza in questi nostri concittadini.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3095) Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Stralcio del comma 20 dell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione (3095-bis)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3095, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri hanno avuto luogo la discussione generale e la successiva replica del relatore.

Ha facoltà di parlare il ministro per la funzione pubblica Bassanini.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, una brevissima replica anzitutto per ringraziare il relatore e i colleghi per l'apporto dato nel corso della discussione di ieri e complessivamente dell'esame in Commissione del provvedimento. Questo complesso di riforme della pubblica amministrazione – come i colleghi sanno ed è mia cura ricordarlo in ogni sede – è stato tessuto di un dialogo tra Governo e Parlamento e in Parlamento tra i Gruppi di maggioranza e quelli di opposizione, coerentemente con la riforma del sistema amministrativo che stiamo cercando insieme di attuare. Una materia che riguarda in senso lato il sistema istituzionale, sia pure – se si vuole usare questa espressione – ai rami bassi e nell'ambito della Costituzione vigente, e che continua a richiedere un dialogo, un confronto e, là dove è possibile, una convergenza nelle scelte, molto più ampia di quella propria della semplice maggioranza parlamentare e di Governo.

Secondo questa logica ci siamo mossi anche nell'esame di questo disegno di legge, benchè esso abbia ambizioni modeste: come ricordavano il relatore e alcuni colleghi ieri, il presente disegno di legge contiene un'opera di «manutenzione ordinaria» delle leggi nn. 59 e 127 del 1997, un'opera che – i colleghi lo ricorderanno – annunciammo da subito. Già nel corso della seconda lettura di quei provvedimenti in Senato si disse che si trattava di una riforma complessa, molto impegnativa, per cui, pur occorrendo partire in tempi rapidi, sarebbe emersa la necessità di correzioni e di messe a punto sulla base dell'esperienza: il Governo le avrebbe proposte e il Parlamento le avrebbe valutate in tempo utile, sulla base delle prime esperienze e riflessioni in sede di attuazione di tali riforme. Lo avevamo ribadito nel Documento di programmazione economico-finanziaria dell'anno scorso; il Parlamento aveva raccolto questo invito, indicando nella risoluzione di finanza pubblica, approvata dal Parlamento, l'opportu-

nità che un disegno di legge collegato (di tipo ordinamentale, ma pur sempre collegato alla manovra finanziaria) contenesse queste correzioni ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127. Tale disegno di legge è stato, quindi, presentato a settembre: inizialmente, il testo era assai smilzo anche dal punto di vista quantitativo; nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, per l'apporto di vari Gruppi di maggioranza e di opposizione, sono stati identificati altri punti, sui quali meritavano di essere introdotte limature, correzioni ed integrazioni al testo delle citate leggi nn. 59 e 127. Questa è anche la ragione per cui il testo si è allungato e i tempi si sono dilatati (forse un po' più di quanto sarebbe stato utile ed opportuno per un intervento che voleva essere di prima manutenzione ordinaria).

Adesso abbiamo l'esigenza – credo condivisa dalla maggior parte dei colleghi e sicuramente dall'intero Governo – di arrivare ad approvare queste correzioni ed integrazioni in tempi rapidi. Per tale motivo, sottoponiamo un testo nel quale – come ricordava il relatore – il Governo con la Commissione ha cercato di ridurre al minimo le ulteriori modifiche ed integrazioni, in modo da non riconsegnare alla Camera dei deputati un testo che richiedesse un esame troppo lungo e comportasse eventualmente anche il rischio di un successivo ritorno al Senato.

Come sapete, il testo si compone essenzialmente di 4 articoli, di 4 parti. In merito al primo articolo, relativo alle modifiche e alle integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, vorrei soltanto sottolineare che già il testo iniziale del Governo comportava una riduzione dell'ambito della delega delle materie, sulle quali operava il conferimento alle regioni, in due direzioni: escludendo la materia della moneta e della perequazione di risorse finanziarie e del sistema valutario delle banche (anche se il Governo, come aveva dichiarato nel corso della discussione della legge n. 59, riteneva implicita questa esclusione) e precisando che in materia di trasporti restavano escluse dalla delega – e quindi rimanevano di competenza statale – i trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale.

Quando fu presentato questo testo nel mese di settembre, i decreti delegati di conferimento di competenze alle regioni e agli enti locali non erano stati ancora nè emanati nè presentati per il parere al Parlamento. Il Governo ha già tenuto conto – come sapete – di questa operazione di riduzione dell'ambito della delega prevista dal Capo I della legge n. 59 quando ha predisposto e sottoposto al Parlamento e poi approvato i decreti delegati.

Il Governo, invece, è contrario all'introduzione di ulteriori limiti alla delega, perchè questi interverrebbero a delega già esercitata. Come sapete, i decreti delegati del Capo I sono stati varati nei tempi previsti dalla legge di delega, e quindi entro il 31 marzo, sia pure *in extremis*, cioè si direbbe in «zona Cesarini». È intervenuta anche l'intesa con la Conferenza Stato-regioni, quindi con le regioni, che la legge n. 59 prevedeva come la procedura preferibile, anche se stabiliva che, in mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri avrebbe potuto motivatamente decidere. La delega è stata esercitata pertanto raggiungendo l'intesa con le regioni.

Questa operazione di molto rilevante redistribuzione di poteri, di competenze, di responsabilità, di funzioni, di compiti, a cui si accompagnerà in forza della legge e nei tempi da questi previsti una parallela redistribuzione di risorse umane, finanziarie, patrimoniali e operative, è stata compiuta con un pieno accordo fra lo Stato, le regioni e i rappresentanti delle autonomie locali. Credo che questo sia un fatto positivo, sul quale penso sarebbe bene non intervenire, peraltro in ritardo e peraltro – come vedo dagli emendamenti presentati – in totale contraddizione con quella che è invece la linea di ulteriore sviluppo verso un sistema di tipo federale che la Camera dei deputati ha delineato approvando il nuovo articolo 58 della Costituzione, sul quale naturalmente il Senato dovrà riflettere e fare le sue valutazioni. Penso che queste valutazioni non potranno comunque andare in direzione diametralmente opposta, come accadrebbe se noi correggessimo a posteriori la legge n. 59 intervenendo sui trasferimenti, le deleghe, le attribuzioni di competenze a comuni, province, regioni, comunità montane e camere di commercio che già sono state operate e che sono in vigore da qualche mese o da qualche settimana a seconda delle materie.

Una seconda questione su cui vorrei fare una breve considerazione riguarda l'organizzazione del lavoro delle Camere nella funzione consultiva e di controllo sull'esercizio del potere delegato. In questo ambito il Governo ovviamente non può che rimettersi alla valutazione delle Assemblee parlamentari, pur ritenendo utile fin dall'inizio, come sapete, in una materia di questo impegno e di questa delicatezza, raccogliere il parere, gli orientamenti, gli indirizzi del Parlamento prima di decidere definitivamente.

A suo tempo il Governo presentò un testo, il testo originario della legge n. 59, nel quale il parere era affidato alle Commissioni competenti su ciascuna materia. Il Senato approvò un testo che andava nella stessa direzione; alla Camera – devo dire con un orientamento condiviso dai Gruppi sia della maggioranza che dell'opposizione – si ritenne opportuno prevedere sedi unitarie, quali sono la Commissione parlamentare per le questioni regionali e l'apposita Commissione bicamerale per la riforma amministrativa, istituita dalla stessa legge n. 59, in modo da avere una visione completa del disegno organico di riforma del sistema amministrativo.

Nel testo che giunge all'esame dell'Assemblea del Senato questa scelta viene parzialmente ridimensionata, restituendo alle Commissioni permanenti la competenza ad esprimere il parere quanto meno nei casi in cui l'esigenza di organicità non prevalga sull'esigenza della competenza nel merito. Così si restituisce alle Commissioni la competenza per quanto riguarda i decreti delegati integrativi o correttivi del decreto legislativo n. 29 del 1993, concernente l'assetto del rapporto di lavoro pubblico, che viene appunto restituito alle Commissioni permanenti delle due Camere (la Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera e la Commissione Affari costituzionali di questo ramo del Parlamento); inoltre, si restituisce alle Commissioni permanenti la competenza ad esprimere il pa-

rere su quelle deleghe speciali, che nella legge n. 59 del 1997 sono inserite essenzialmente dal quarto comma dell'articolo 4, secondo le quali in alcune materie (i trasporti locali, il commercio, la regolazione degli interventi a sostegno delle attività economiche e produttive dell'interazionalizzazione delle imprese) la potestà legislativa delegata al Governo possa rivedere anche la disciplina sostanziale del settore: quindi non solo la ripartizione e le modalità di esercizio delle competenze, gli strumenti di coordinamento e di raccordo tra i diversi livelli istituzionali, ma anche le regole relative ai rapporti tra amministrazioni, cittadini o imprese e le regole sostanziali in ordine all'attività e ai provvedimenti delle amministrazioni. In questi casi il testo prevede una restrizione della competenza della Commissione bicamerale per la riforma amministrativa, sulla quale ovviamente, per le ragioni che ho detto, il Governo si rimette alle valutazioni del Parlamento, tuttavia valutando favorevolmente l'ipotesi che in questi casi, così come per quanto riguarda i regolamenti di organizzazione interna dei singoli Ministeri, prevalga l'esigenza di far esprimere il parere del Parlamento da organismi che hanno specifica competenza, come sono le Commissioni permanenti competenti per ciascuna materia, per ciascun settore.

L'articolo 2 contiene una serie di disposizioni di correzione e integrazione della legge n. 127 del 1997. Si possono sottolineare soprattutto due profili.

Il primo riguarda una serie di disposizioni che incentivano ulteriormente e allargano lo spazio dell'autocertificazione, riducendo ancora di più l'area per la quale ai cittadini è richiesto di munirsi di certificazioni o di documenti amministrativi da richiedere alle amministrazioni. Vorrei sottolineare che su questo terreno qualche risultato comincia ad emergere. Ho avuto recentemente i dati dei certificati richiesti e rilasciati negli uffici comunali e circoscrizionali del comune di Roma - che, con oltre tre milioni di abitanti, è il maggior comune italiano - e risulta che nel marzo 1998 sono stati il 42 per cento in meno rispetto al marzo del 1997 (quindi, prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 127). Possiamo considerare questo risultato ancora insoddisfacente. La mia valutazione è che le norme della legge n. 127 dovrebbero comportare risultati superiori ad un dimezzamento del numero dei certificati, mentre il 42 per cento in meno non è ancora un dimezzamento. Sono emersi problemi di resistenze di alcuni uffici e apparati, sui quali, con i modesti mezzi che ha il Dipartimento della funzione pubblica, stiamo intervenendo con ispezioni, con segnalazioni, in qualche limitato caso anche con segnalazioni all'autorità giudiziaria perchè si configurano veri e propri casi di omissione di atti d'ufficio, di resistenza all'applicazione delle leggi; e le leggi, ad avviso del Governo, vanno applicate anche e soprattutto quando sono a favore dei cittadini, semplificano la vita dei cittadini, riducono i carichi burocratici sulle attività quotidiane dei cittadini. Possiamo considerare questo risultato ancora insoddisfacente, tuttavia è un risultato di qualche rilievo.

Nel testo è contenuta una serie di ulteriori piccole modifiche alla legislazione vigente, prevalentemente introdotte dalla competente Commis-

sione della Camera dei deputati, modifiche che dovrebbero consentire di spostare ancora più avanti l'area nella quale si può utilizzare l'autocertificazione, riducendo quindi il peso e gli oneri della richiesta di documentazione e di certificati amministrativi; vorrei ricordare che si tratta di oneri per i cittadini, per le famiglie e per le imprese, ma anche per le pubbliche amministrazioni che devono compilare e rilasciare certificati destinati ad altre amministrazioni.

Nel testo dell'articolo 2 è importante altresì la norma sulla nuova configurazione della carta d'identità. La legge n. 127 del 1997 prevedeva la carta d'identità magnetica; le tecnologie avanzano però impetuosamente e nel giro di pochi giorni, direi nell'intervallo tra l'approvazione e la pubblicazione di quella stessa legge, assieme ai colleghi al Ministero dell'interno abbiamo verificato che conviene operare un salto ulteriore, prevedendo cioè che la carta d'identità sia contemporaneamente magnetica ed elettronica e possa contenere anche un *chip* che consenta di registrare dati ed informazioni, di compiere una serie di operazioni, come ad esempio pagare multe, tasse ed altro, o anche di svolgere la funzione di borsellino elettronico.

L'articolo 2 contiene infine una serie di norme che intervengono sulle semplificazioni e gli snellimenti previsti dalla citata legge n. 127 a favore degli enti locali, risolvendo essenzialmente alcuni problemi emersi soprattutto nei piccoli comuni che non dispongono di personale inquadrato nella qualifica dirigenziale e intervenendo altresì con alcune disposizioni di dettaglio che riguardano l'applicazione di una riforma di notevole complessità, come quella dei segretari comunali, sulla base delle prime esperienze e quindi delle esigenze emerse nel funzionamento dell'Agenzia nazionale dei segretari comunali.

Il disegno di legge contiene poi disposizioni che tendono a promuovere e regolare in maniera molto leggera e flessibile l'utilizzo dello strumento del telelavoro nelle amministrazioni, uno strumento che può consentire alle amministrazioni stesse di operare meglio, mettendo anche i dipendenti nelle migliori condizioni di lavoro. Questa è l'intenzione che sottende all'articolo 4 del testo in esame.

L'articolo 3 disciplina il rilancio dell'attività del Formez che – vorrei ricordarlo ai colleghi – si è recentemente ristrutturato nella sostanza attraverso l'ingresso richiesto e volontario al suo interno della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni, dell'Unione delle province italiane e dell'Unione delle comunità montane. Pertanto il Formez, che come sapete è associazione di diritto privato, è ormai un organismo nel quale collaborano nel lavoro di formazione di dirigenti e dipendenti pubblici le varie istituzioni del paese. Da questo punto di vista appare opportuno intervenire con una serie di modeste modifiche normative che consentano al Formez di svolgere tale funzione con maggiore efficacia e in tutto il territorio nazionale, sia pure salvaguardando, come è esplicitamente detto, la destinazione al Mezzogiorno di tutte le risorse attualmente finalizzate agli interventi formativi, appunto, nel Mezzogiorno d'Italia. D'altra parte è mia personale convin-

zione, ma avremo modo di discuterne esaminando il Documento di programmazione economico-finanziaria e poi la prossima finanziaria in autunno, che il terreno della formazione sia oggi decisivo, se vogliamo che un complesso di riforme amministrative che ha cominciato a mettersi in moto, anche se naturalmente c'è ancora moltissimo da fare, possa raggiungere risultati positivi.

Occorre un grande lavoro di formazione e di riqualificazione professionale, che consenta di avere, anche sul terreno decisivo delle risorse umane, pubbliche amministrazioni, parlo di quelle dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, nonché degli enti pubblici, più moderne ed efficienti, capaci di servire meglio i cittadini. Il problema non si affronta solo come finora lo abbiamo prevalentemente affrontato, rivedendo regole e procedimenti, snellendo le procedure, semplificando e utilizzando meglio i controlli, ma si affronta e si risolve anche se riusciamo a realizzare un'opera estremamente impegnativa di riqualificazione e di crescita culturale e professionale del capitale umano, cioè delle risorse umane e quindi dei dipendenti e dei dirigenti pubblici, delle pubbliche amministrazioni.

Ringrazio i colleghi per l'attenzione e ribadisco l'importanza per il Governo di una rapida e definitiva approvazione di questo provvedimento, pur nelle sue limitate ambizioni e finalità (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. La 5^a Commissione permanente ha espresso il seguente parere sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che per gli emendamenti 1.12, 1.15, 1.26, 2.250, 2.12, 2.15, 2.19, 2.21, 2.260, 2.42, 2.25, 2.200, 2.40, 2.41, 3.2 e 4.0.2 (limitatamente al comma 22), sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.20 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione della parola "attribuzione" con le altre "possono attribuire"».

Poichè il provvedimento in esame è collegato alla manovra finanziaria, gli emendamenti per i quali la 5^a Commissione permanente ha espresso un parere contrario con riferimento all'articolo 81 della Costituzione risultano inammissibili.

Passiamo adesso all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(*Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59*)

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 1, comma 3, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche».

3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *r*) è aggiunta la seguente:

«*r-bis*) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale».

4. All'articolo 1, comma 4, lettera *b*), dopo la parola: «statale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;».

5. All'articolo 1, comma 6, le parole: «nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente».

6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali».

7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi».

8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 3, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma».

9. All'articolo 6, comma 1, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».

10. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1998"».

11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1».

12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: «31 luglio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 1999».

13. All'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: «nonchè gli enti privati, controllati» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate».

14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: «31 marzo 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1998».

15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: «procedure» è inserita la seguente: «facoltative».

16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale».

18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».

19. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:

«112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:

legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni;

legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;

legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni.

112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:

regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni;

legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:

regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;

regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;

decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990.

112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52, e successive modificazioni;

legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni.

112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62, e successive modificazioni;

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.

112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:

legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e successive modificazioni.

112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221, e successive modificazioni.

112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:

testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:

regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, e successive modificazioni;

regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;

legge 2 febbraio 1960, n. 68;

legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;

decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1968;

legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;

legge 25 marzo 1985, n. 106;

decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207».

20. Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - 1. In ogni caso in cui un'attività privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al sindaco del comune nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al comma 1, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al comma 2, il sindaco può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il sindaco deve provvedere con atto espresso motivato, dandone

comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del sindaco tiene luogo di tutti gli atti di cui al comma 1.

5. L'istanza di cui al comma 1 si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del sindaco di cui al comma 4, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo».

21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 novembre 1998».

22. All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

«20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425».

Su questo articolo sono stati presentati gli emendamenti, la proposta di stralcio e l'articolo aggiuntivo che seguono:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il conferimento di funzioni e compiti amministrativi va effettuato mediante trasferimento ovvero mediante delega alle regioni, alle province ai comuni o agli altri enti locali"».

1.1

PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 4, lettera c), dopo le parole: "e della salute", sono inserite le seguenti: "per la creazione di parchi naturali e per la disciplina del regime fluviale e lacuale di interesse interregionale"».

1.2

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-... All'articolo 1, comma 4, è aggiunta la seguente lettera:

"e-bis) lo sfruttamento di fonti energetiche estrattive o comunque naturali di interesse nazionale"».

1.3 MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-... All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: "sistemi produttivi", sono inserite le seguenti: "settoriali nella loro dimensione nazionale, regionale e locale"».

1.4 MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Al comma 6, capoverso 2-bis richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi e delle norme generali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

1.5 MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). All'articolo 3 comma 1 lettera c) sopprimere le parole: "delle regioni e"».

1.6 PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). All'articolo 4, comma 4, sopprimere la lettera c)».

1.7 PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). All'articolo 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "entro sei mesi" con le seguenti: "entro dodici mesi"».

1.8 PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis). All'articolo 5, comma 4, alla fine della lettera a) è aggiunto il seguente periodo: "detti pareri, obbligatori ma non vincolanti, se disattesi dal Governo comportano l'obbligo di motivazione ampia e articolata";

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) può, su richiesta di due terzi dei propri componenti, chiedere il passaggio dell'esame del provvedimento alle competenti commissioni di Camera e Senato per la successiva discussione in Aula"».

1.9

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis). All'articolo 5, comma 4, è aggiunta la seguente lettera: "b-bis) può rinviare al Governo, per gravi motivi di merito, di legittimità costituzionale e di eccesso di delega, lo schema di provvedimento per i quali la presente legge prevede il parere; in tal caso il periodo che intercorre fra l'invio al Governo e la restituzione dello schema alla commissione interrompe il tempo di decorrenza entro il quale il provvedimento stesso può essere emanato"».

1.10

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis). All'articolo 11, comma 4, lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: nonchè per tutto il personale dei corpi e servizi di polizia municipale e locale disciplinato dalla legge 7 marzo 1986, n. 65».

1.11

SCHIFANI, PASTORE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). All'articolo 12, comma 1, lettera c), sostituire le parole: "inquadrate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400" con le seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei Ministri"».

1.12

PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis). All'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il personale appartenente al comparto ministeri, assunto in esito a concorsi per le qualifiche dell'ex carriera direttiva, che alla data del 31 dicembre 1990 rivestiva l'ottava qualifica funzionale, è comunque inquadrato nella nona qualifica funzionale con effetto dal 31 dicembre 1997;

3-ter. L'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, è abrogato.

3-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in lire 19,2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede uti-

lizzando parzialmente l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10 della legge 28 dicembre 1995, n. 550"».

1.13

PASQUALI, MAGNALBÒ, BONATESTA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis). All'articolo 12, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il personale appartenente al comparto ministeri, assunto in esito a concorsi per le qualifiche dell'ex carriera direttiva, che alla data del 31 dicembre 1990 rivestiva l'ottava qualifica funzionale, è comunque inquadrato nella nona qualifica funzionale con effetto dal 31 dicembre 1997;

3-ter. L'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, è abrogato.

3-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in lire 19,2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede utilizzando parzialmente l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10 della legge 28 dicembre 1995, n. 550"».

1.14

MUNDI, FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis). All'articolo 12, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis). Il personale delle qualifiche ad esaurimento, nonchè il personale inquadrato nella nona qualifica funzionale ai sensi della legge 7 luglio 1988, n. 254, è inquadrato nella qualifica di dirigente a decorrere dal 1° gennaio 1998. I posti di funzione dirigenziale, che si renderanno disponibili alla fine di ogni anno in ciascuna delle amministrazioni interessate, sono destinati al riassorbimento dei dirigenti eventualmente soprannumerari, secondo modalità da definire nei rispettivi contratti collettivi nazionali di comparto. Fino alla assegnazione dei posti di funzione dirigenziale, il personale di cui sopra conserva il trattamento economico in godimento ed il trattamento pensionistico conseguentemente previsto dall'articolo 73, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. A tale personale sono state attribuite funzioni dirigenziali e funzioni di direzione d'uffici di particolare rilevanza nonchè compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza. A tale onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 8 miliardi annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro."».

1.15

MAGNALBÒ, PASQUALI, MACERATINI, BONATESTA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis). All'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati, ferme restando le competenze del Consiglio di Stato in sede consultiva, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, che si esprime entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia stato espresso, il Governo può adottare comunque i regolamenti"».

1.16

ROTELLI

Al comma 17, dopo il capoverso g-quinquies), aggiungere il seguente:

«g-sexies) abrogazione di norme regolamentari di Enti autonomi, locali o settoriali, qualora non se ne dimostri la funzionalità in ordine ad esigenze particolari oggettive ed adeguamento dei testi corrispondenti alla normativa di carattere generale».

1.17

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Al comma 17, dopo il capoverso g-quinquies), aggiungere il seguente:

«g-sexies) individuazione delle disposizioni legislative e regolamentari da considerarsi abrogate per incompatibilità o in quanto le nuove disposizioni regolano l'intera materia, nei limiti disposti dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988».

1.18

PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 19 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Sono conseguentemente abrogate ai provvedimenti normativi citati nel predetto allegato le parole «e successive modificazioni».

Consequentemente al comma 19 sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «e successive modificazioni».

1.19 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Stralciare il comma 20.

1

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

"Art. 20-*bis.* - 1. In ogni caso in cui una attività privata avente ad oggetto interventi edilizi ed urbanistici sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al sindaco del comune nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al comma 1, che è tenuta a rispondere entro 20 giorni dal ricevimento della stessa. Il termine di cui al precedente periodo è elevato a quaranta giorni per le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, idrogeologici, aeroportuali, archeologici, monumentali e igienico-sanitari. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al comma 2, il sindaco può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il sindaco deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del sindaco tiene luogo di tutti gli atti di cui al comma 1. Il sindaco, in assenza dei pareri espressi dalle amministrazioni di cui al secondo periodo del secondo comma del presente articolo, motiva espressamente sulla non rilevanza nel caso concreto dei pareri non acquisiti ovvero sospende il procedimento per un periodo non superiore a sessanta giorni, diffidando le amministrazioni inadempienti a provvedere nel termine di venti giorni dalla richiesta.

5. L'istanza di cui al comma 1 si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del sindaco di cui al comma 4, nel termine ivi stabilito. In tal caso si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale"».

1.20

BESOSTRI

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

"Art. 20-*bis.* - 1. Nei casi in cui la localizzazione di un insediamento produttivo o l'esercizio di attività produttiva sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge

istanza al Presidente della camera di commercio nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il Presidente della camera di commercio ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al precedente comma, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione, si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al precedente comma, il Presidente della camera di commercio può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al primo comma, il Presidente della camera di commercio deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del Presidente della camera di commercio tiene il luogo di tutti gli atti di cui al primo comma.

5. L'istanza di cui al primo comma si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del Presidente della camera di commercio di cui al precedente comma nel termine ivi stabilito. In tal caso si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo"».

1.21

PASTORE, MAGGIORE

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis. – 1. In ogni caso in cui una attività privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso ad altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al sindaco del comune nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al comma, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al precedente comma, il sindaco può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al primo comma, il sindaco deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del sindaco tiene luogo di tutti gli atti di cui al primo comma.

5. L'istanza di cui al primo comma si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del sindaco di cui al precedente comma, nel termine ivi stabilito. In tal caso si applica la disciplina di cui all'articolo 20, legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo».

1.22

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 20, nell'articolo 20-bis richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. In ogni caso in cui un'attività privata sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato sia temporaneo che definitivo, il soggetto interessato rivolge istanza al sindaco del comune nel cui territorio deve svolgersi l'attività».

1.23

MINARDO

Al comma 20, nell'articolo 20-bis richiamato, capoversi 4 e 5, sostituire la parola «sindaco» con le seguenti: «responsabile del procedimento».

1.24

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 20, nell'articolo 20-bis richiamato, capoverso 6, sopprimere il secondo periodo.

1.50

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 22, nell'articolo 20-bis richiamato, secondo periodo, dopo le parole: «modalità e criteri di valutazione» inserire le seguenti: «purchè compatibili con la sostanziale parità di diritti fra popolazione di lingua italiana e popolazione appartenente alla minoranza linguistica».

1.25

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato in attuazione dell'articolo 9, legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compreso il trattamento di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

1.26

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. All'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 31 dicembre 2000, i Consigli provinciali possono deliberare il cambiamento della denominazione delle province. Entro i tre anni successivi lo Stato, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate adeguano le proprie disposizioni normative alle delibere adottate dalle province"».

1.0.1

SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PASTORE. Signor Presidente, vorrei illustrare soltanto l'emendamento 1.18, dando per illustrati gli altri emendamenti a mia firma.

Credo che l'opera di semplificazione, che, pur con tutte le polemiche che vi sono state anche da parte dell'opposizione, persegue comunque degli obiettivi positivi, sarebbe vana se non si traducesse anche in un'opera di chiarificazione nominativa.

È allora necessario, una volta disboscata la giungla procedurale e amministrativa, che vengano anche portati via i rami tagliati da quest'opera di semplificazione. Essi sono costituiti dalle norme abrogate, che vengono sì indicate nei singoli decreti legislativi, ma che sicuramente trovano spazio e sopravvivono in moltissimi testi normativi che comunque vengono interessati da questa gigantesca e ciclopica opera di riforma.

Allora, ho previsto l'inserimento di una norma che autorizza il Governo ad emanare un provvedimento regolamentare *ad hoc* per individuare alla fine di questo percorso tutte quelle norme da intendersi abrogate, che sicuramente saranno tantissime. Sappiamo che uno dei motivi di cattivo funzionamento della pubblica amministrazione (oltre al prosperare del fenomeno della corruzione, come stiamo verificando nelle audizioni presso la Commissione affari costituzionali) è dovuto proprio all'incertezza giuridica, e a questo mira l'emendamento. So che il Governo preferirebbe, al posto dell'emendamento e condividendo questo obiettivo, la presentazione

di un ordine del giorno, che peraltro ho già predisposto, però vorrei insistere per l'approvazione della mia proposta emendativa perchè ci consentirebbe di evitare successivamente, magari a breve termine, l'approvazione di un nuovo provvedimento legislativo che autorizzi il Governo a fare quanto ritengo possa fare già in questo momento.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, illustrerò solo gli emendamenti 1.9 e 1.10 mentre do per illustrati tutti gli altri.

I due emendamenti che ho indicato, già in fase di discussione generale, sono stati illustrati quanto al loro contenuto; vorrei dunque solo ribadire l'importanza di queste due proposte che riguardano le funzioni della Commissione bicamerale per la riforma della pubblica amministrazione.

SERVEILLO. Signor Presidente, dov'è il Governo?

PRESIDENTE. È in Aula.

SERVEILLO. Però deve ascoltare anche chi parla.

PRESIDENTE. Credo che questo non lo possiamo rimproverare al ministro Bassanini che gestisce la materia in prima persona.

SERVEILLO. Forse anche troppo in prima persona.

PRESIDENTE. Credo faccia bene.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, dicevo che i miei emendamenti tendono ad incidere sulle funzioni della Commissione bicamerale per la riforma della pubblica amministrazione. Il loro contenuto è stato anche oggetto di un colloquio con lei e con il senatore Vegas e di rapporti epistolari dei nostri Presidenti di Gruppo con le istituzioni. Vorrei sottolineare l'importanza in particolare dell'emendamento 1.9 in quanto, pur non potendosi pretendere che il parere della Commissione bicamerale sia vincolante, perchè verrebbe snaturata la funzione e l'essenza della delega, stabilisce che il Governo, qualora si approssimi a disattendere il parere formulato dalla Commissione, debba motivare questa decisione in maniera ampia ed articolata. Questa disposizione mi sembra molto importante per dare una funzione pregnante alla Commissione.

Sempre l'emendamento 1.9 prevede poi una sorta di diritto di prelievo da parte di due terzi dei componenti della Commissione in modo che, a fronte di provvedimenti particolarmente complessi o relativi a particolari oggetti, possa esserne richiesto il passaggio dell'esame alle competenti Commissioni della Camera e del Senato per il successivo esame in Aula, ampliando così fino al massimo regime la dialettica parlamentare.

Nello stesso senso abbiamo presentato l'emendamento 1.10. Noi riteniamo sia opportuno che per gravi motivi di merito o di legittimità costituzionale o di eccesso di delega, di cui tutti abbiamo ben presente il pe-

ricolo, lo schema di provvedimento per il quale la presente legge prevede un parere, possa essere rinviato al Governo affinché gli riservi una maggior attenzione. D'altra parte, quello che stiamo dicendo è anche in conformità a quanto il Governo stesso ha cercato di stabilire, magari non molto tempestivamente, ma successivamente all'approvazione di alcuni provvedimenti, in modo che per certe materie all'articolo 4 della legge n. 59, venga previsto l'esame da parte delle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.11, presentato dal senatore Schifani, si dà per illustrato.

PASQUALI. Do per illustrati gli emendamenti 1.13 e 1.50.

MUNDI. Signor Presidente, con l'emendamento 1.14 si intende porre rimedio, prima dell'attuazione del riordinamento delle carriere, previsto dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, alle disparità di trattamento venutesi a creare a seguito dell'attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge del 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge n. 21 del 23 gennaio 1991. La non felice formulazione di tale disposizione che prevede l'inquadramento nella nona qualifica funzionale anche del personale e prevede in ruolo soggetti assunti in esito a concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della legge dell'11 luglio 1980, n. 312, ha consentito anche a notevole distanza di tempo che eventi di carattere occasionale ed aleatorio, quali ad esempio una riammissione in servizio o un passaggio di ruolo, comportassero in virtù di una sorta di «galleggiamento» l'inquadramento nella nona qualifica funzionale dei dipendenti meglio collocati in ruolo, indipendentemente dai requisiti di carattere obiettivo quali l'esperienza di servizio maturata nella carriera direttiva, le mansioni svolte o le capacità professionali.

ROTELLI. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia non è intervenuto nel corso della discussione generale e quindi l'illustrazione degli emendamenti non sarà brevissima. Comunque si svolgerà nei tempi previsti dal Regolamento.

In ordine all'articolo 1 l'emendamento 1.16 si presenta tecnicamente come emendamento aggiuntivo di un comma. In realtà tende al ripristino del comma 17 dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati. La 1^a Commissione, a maggioranza, ha ritenuto che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento dovesse essere soppresso. L'emendamento in esame ne ripropone il ripristino. Si tratta della sostanza del problema, cioè di uno dei modi in cui quest'ultimo può essere prospettato. Ebbene, la sostanza del provvedimento in esame sta nella proroga del termine della delega in quanto il Governo non è riuscito ad emanare i decreti-legislativi in esecuzione della stessa. Ciò si è verificato nella materia che riguardava l'organizzazione della pubblica amministrazione ed in particolare dei Ministeri.

È evidente che, se il trasferimento delle funzioni, qualunque sia l'ente destinatario delle stesse, non si traduce in riforma dei Ministeri, l'operazione è fallimentare. Ripeto, se la pubblica amministrazione, trasferite le funzioni, rimane a livello centrale quella che era l'operazione è fallimentare.

Il comma 17 dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera prevedeva che gli schemi di regolamento, dunque le norme regolamentari relative all'organizzazione dei singoli Ministeri, non dovessero essere sottoposte alle Commissioni di merito della Camera dei deputati e del Senato, ma alla Commissione consultiva, la cosiddetta «Bicameralina», istituita in base alle leggi Bassanini.

Che cosa significa la soppressione di questo comma, votato dalla Camera dei deputati? Significa che sarà la Commissione agricoltura ad esprimersi sulla struttura del Ministero per le politiche agricole; che sarà la Commissione industria, commercio, e turismo ad esprimersi sulla struttura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e così via.

L'emendamento soppressivo del comma 17 dell'articolo 1 è stato proposto in 1ª Commissione da una parte dal senatore Besostri e dall'altra da tutti, o quasi tutti, i Presidenti delle Commissioni permanenti del Senato. I Presidenti delle Commissioni del Senato hanno chiesto, ciascuno per la propria Commissione, di dare essi stessi il parere sulla struttura interna dei Ministeri.

La dinamica, che al riguardo sempre si è manifestata e tuttora si manifesta, è nota: se sono le Commissioni di merito a pronunciarsi sulle strutture dei Ministeri, tali pronunce sono sostanzialmente ossequianti ai *desiderata* dei ministri, che esprimono le istanze della burocrazia ministeriale. Restituire alle Commissioni di merito la competenza a pronunciarsi sui regolamenti, sottraendola alla Commissione per la riforma amministrativa, significa dare consistenza alle istanze corporative della burocrazia centrale. Questa è la ragione per la quale è stato proposto di ripristinare il comma che la Camera aveva approvato e che, inopinatamente – o forse non inopinatamente, – la 1ª Commissione ha deciso di abrogare.

Il Ministro, prendendo la parola qualche minuto fa, ha fatto riferimento ad una collaborazione, in sede di esame delle leggi Bassanini, non solo tra Governo e Parlamento, ma anche tra maggioranza e opposizione. Egli ha motivato dicendo che il sistema amministrativo è parte del sistema istituzionale e, poichè sul sistema istituzionale, regolato dalla Costituzione della Repubblica, non può non esservi collaborazione, collaborazione doveva esserci e c'è stata anche a proposito della pubblica amministrazione.

Tuttavia le politiche per la pubblica amministrazione possono essere profondamente diverse tra loro. Ci possono essere determinate politiche pubbliche oppure tutt'altre politiche pubbliche. I parlamentari dell'opposizione o per lo meno quelli del Gruppo Forza Italia sono stati richiesti, in sede di Commissione bicamerale per la riforma amministrativa, alternativamente, di votare a favore dei decreti delegati derivanti dalle leggi Bassanini oppure di votare contro, a seconda dei Ministri che presentavano

loro tali istanze. Questo dimostra che le politiche, che potevano essere fatte dal Governo, non erano necessariamente le uniche possibili. Vi erano politiche alternative.

La politica, che il Governo ha ritenuto di non poter fare, è stata quella di affrontare la struttura dei Ministeri, cioè della pubblica amministrazione.

Devo ricordare, a tale riguardo, che in sede di discussione in quest'Aula della prima legge Bassanini fu proposta dai Gruppi dell'opposizione, cioè dal Gruppo del Polo per le libertà e della Lega Nord, la soppressione di un determinato numero di Ministeri. Si trattava della soppressione di Ministeri già richiesta da Consigli regionali con *referendum* abrogativo, *referendum* poi non ammesso dalla Corte costituzionale.

In quella sede ci fu risposto dal Ministro che ai Ministeri e alla riforma degli stessi si sarebbe proceduto in seguito alla delega delle funzioni, come previsto dalle leggi Bassanini. Adesso siamo al punto che sono le Commissioni di merito che chiedono di dare il parere sulla struttura dei Ministeri. Questo è già avvenuto. Tra i Ministeri, di cui si chiedeva la soppressione, c'era anche quello dell'agricoltura, abolito con il *referendum* del 1993. L'operazione è stata gestita dalla Commissione agricoltura, con il risultato che, naturalmente, il Ministero non è stato soppresso.

Le implicazioni del comma sono di grande rilievo. Mi è dispiaciuto che il ministro Bassanini anche in questa circostanza abbia voluto usare l'aggettivo «federale» e abbia qualificato come tale l'atto con il quale l'Aula della Camera dei deputati, in approvazione del deliberato, non della Commissione bicamerale ma della «cupola» di essa, ha trattato l'articolo 58. Il ministro Bassanini sa perfettamente che nel testo approvato dall'Aula della Camera dei deputati, su proposta – ripeto – della «cupola» della Bicamerale, non c'è neanche l'ombra di federalismo.

Il problema è riformare la pubblica amministrazione centrale. Con la soppressione decisa dalla 1ª Commissione, del comma 17, che viceversa era stato approvato dalla Camera dei deputati, ciò che si chiede è che in merito alla riforma dei Dicasteri non vi sia una valutazione del Parlamento nel suo complesso. Ministero per Ministero, saranno le singole Commissioni di merito ad approvare condiscendenti ciò che la burocrazia ministeriale, attraverso i rispettivi Ministri, proporrà loro. Il Ministro ha affermato che si rimette al Parlamento. Questo è già un profilo di notevole interesse: rimettersi al Parlamento è come dire che non ci si assume la responsabilità di ritenere positivo che sia così.

Prevarrà il parere della Commissione. La 1ª Commissione non ha ritenuto di dover contrastare la resistenza dei Presidenti delle Commissioni di merito. Gli schemi di regolamento riguardanti i Ministeri saranno esaminati dalle singole Commissioni, le quali si comporteranno come hanno sempre fatto, assecondando le istanze della burocrazia centrale espressa dai Ministeri. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, lei sa che alla parola «federale» è molto legato il senatore D'Onofrio!

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.19.

BESOSTRI. Signor Presidente, con l'emendamento 1.20 si vuole ripristinare il comma 20 del disegno di legge che era stato stralciato dalla Commissione per alcune perplessità sulla formulazione che era molto ampia in un settore delicato di intervento.

Con la nuova formulazione del comma 20 proposta ritengo siano superate quelle obiezioni che avevano fatto stralciare il testo originario e che nel contempo si venga incontro ad un'obiettiva esigenza di snellimento delle procedure in questo settore.

Per quanto riguarda i beni tutelati dai vincoli paesaggistici e da altro tipo di vincoli è prevista, inoltre, una procedura che ritengo estremamente garantista.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, illustrerò molto brevemente la proposta di stralcio del comma 20 dell'articolo 1 perchè in realtà l'ho già motivata nella relazione.

La Commissione sostanzialmente condivide le finalità di semplificazione e di riassetto del sistema dei rapporti tra i vari livelli istituzionali in questioni delicatissime, come la gestione del territorio, le trasformazioni immobiliari e in più generale la gestione di poteri in materia urbanistica. Non condivide però alcuni singoli punti del testo che ci è pervenuto dalla Camera (in particolare sono sorti contrasti per quanto riguarda la previsione del silenzio-assenso) e per la complessità della materia ha ritenuto che fosse meglio che questo comma venisse stralciato per poter essere valutato in maniera più approfondita e puntuale.

Pertanto, piuttosto che procedere sulla via della modifica, che si presentava abbastanza ardua, complessa e di non agevole soluzione in tempi brevi, si è preferito proporre all'Assemblea uno stralcio del comma 20 per una più approfondita considerazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.23, presentato dal senatore Minardo, si intende illustrato.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 1.0.1, anticipando anche l'illustrazione dell'emendamento 2.1, se lei lo consente.

L'emendamento 1.0.1 mira a dare una certa autonomia alle province. Esso non ha una grossa portata dal punto di vista pratico, ma è molto significativo sotto il profilo delle autonomie.

Per ragioni storico-amministrative, chiamiamole così, in Italia le province assumono banalmente il nome delle città in cui è istituito il capoluogo (provincia di Varese, provincia di Rieti, provincia di Viterbo e

così via); questo non mi sembra un modo corretto di identificare un territorio. Abbiamo regioni, siti storici, territori con nomi che risalgono addirittura a millenni fa – pensiamo al Sannio o all'Irpinia – però non esiste una provincia dell'Irpinia, una provincia del Sannio, una provincia del Seprio perchè, appunto, banalmente si prende il nome di una città

Pensiamo alla Francia; a volte sembra quasi poetico il nome dei dipartimenti francesi: Basso Reno, Alpi Marittime e così via. Ritengo che ogni provincia debba potersi scegliere il proprio nome. Mi rendo conto che questo potrebbe creare qualche difficoltà, ma non più di tanto perchè sarebbe la stessa difficoltà, ad esempio, che si incontra quando nasce una nuova provincia. E non per questo non si fanno le nuove province, perchè anzichè «provincia di Milano» qualcuno dovrà indicare sulla carta intestata o sui documenti «provincia di Lodi». Così cambiano anche i comuni: San Mauro è diventato San Mauro Pascoli.

In questo caso comunque non cambierebbe moltissimo perchè ormai dal punto di vista burocratico-amministrativo si usa la sigla cosiddetta automobilistica della provincia. Dico cosiddetta perchè la si continua ad usare anche se sulle targhe automobilistiche non compare più c'è il progetto di ripristinarla, ma oggi come oggi non esiste una sigla automobilistica che compare sulle targhe, nonostante la si usi sui modelli fiscali e su altri documenti amministrativi. Quindi, il giorno in cui la provincia cambiasse il nome, verrebbe comunque identificata per via informatica con la sigla che oggi possiede. Per quanto riguarda, per esempio, la carta intestata, qualunque nome potesse assumere in futuro la provincia di Varese uno come me scriverebbe sempre Busto Arsizio (VA), indipendentemente da come è denominata la provincia.

Oltretutto – visto che molte volte si cerca il precedente – esiste già il precedente di chiamare una provincia con un nome non collegato alla città. Una delle ultime provincie istituite è stata quella del Verbano-Cusio-Ossola, che qualcuno impropriamente chiama provincia di Verbania, che ha la sigla VB, ma che dal punto di vista formale è appunto provincia di Verbano-Cusio-Ossola per identificare non la città ma il territorio su cui questo ente insiste.

Ripeto, è una prova di volontà autonomista, perchè la determinazione viene lasciata alla singola provincia e non a Roma, e mi auguro che i colleghi possano comprendere e approvare la proposta.

L'emendamento 2.1 si riferisce invece ad una vecchia diatriba – per così dire – tra Camera e Senato. Non è la prima volta che, su mia proposta, il Senato decide per la gratuità della carta d'identità. Era cosa pacifica fino a poco tempo avanti, poi al Ministero delle finanze, basandosi non sul fatto che la carta d'identità sia esente da bollo – perchè nel regolamento di pubblica sicurezza è scritto esplicitamente che la carta d'identità è esente da bollo – ma su un'interpretazione che si sono inventati, pur di arraffare qualche lira, hanno stabilito che è l'istanza per la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio ad essere soggetta a bollo.

In tempi di Schengen, in tempi d'Europa, in tempi di trionfalismo più o meno giustificato per l'ingresso dell'Italia nell'area dell'Euro ritengo as-

surdo che si debba imporre un balzello per ottenere un documento che, se pure non più richiesto per determinati paesi – quelli appunto dell'area Schengen – serve in ogni caso come documento di circolazione in tanti altri paesi dell'Unione europea, quali ad esempio la Gran Bretagna, l'Irlanda e così via.

Ritengo assurdo che si debba pagare per poter circolare liberamente nell'Unione europea. È ben vero che la carta d'identità serve anche per qualche altro paese non dell'Unione europea, come possono essere la Svizzera, Malta, o la Turchia, però, siccome storicamente è nata questa possibilità di utilizzare tale documento per circolare nell'Unione europea, ritengo che un cittadino lo debba fare gratuitamente, certo a suo carico le spese di trasporto ma non le spese burocratiche. È per questo che sottopongo all'attenzione dei colleghi anche questa proposta. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*)

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7. Tutti questi emendamenti, mi sembra già presentati in Commissione, in realtà incidono sull'assetto di deleghe già esercitate. Non sembra ovviamente opportuno procedere ora retroattivamente alla ridefinizione dei termini di atti normativi che si sono già perfezionati nel proprio *iter*.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 1.8 e 1.9. Ricordo che il rapporto tra la Commissione bicamerale sulla riforma amministrativa e le Commissioni permanenti è stato attentamente considerato e si è raggiunto un equilibrio nel testo che personalmente ritengo soddisfacente. Comprendo le motivazioni dei presentatori degli emendamenti, però ritengo preferibile l'assetto che si è dato nel testo.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15. Su tutti questi emendamenti e su altri che hanno a che fare con questioni relativamente minute e di dettaglio concernenti le carriere ed il personale, la posizione della Commissione è stata nel senso – ritengo giustamente – di non appesantire il testo, considerando soprattutto che appare ormai definitivamente tramontata l'epoca in cui la norma di legge speciale *ad hoc* era il tramite privilegiato per gli svolgimenti di carriera e per le tutele di piccole categorie nell'ambito del personale pubblico. Gli stessi decreti delegati di cui ci occupiamo come attuazione delle leggi che abbiamo approvato mutano profondamente il quadro di riferimento per quanto riguarda il personale pubblico, il che ci deve far intendere che la nostra attenzione deve essere massima ed il rigore deve essere molto elevato nel non dare adito a normative di favore. Mi rendo conto che possono essersi nel tempo determinate stratificazioni che mortificano questa o quella categoria ma non è certo un provvedimento come quello al nostro esame lo strumento adeguato per mettere riparo. Per questo motivo, senza entrare nel merito delle singole richieste e proposte, il parere del

relatore è contrario su tutti gli emendamenti che riguardano questioni specifiche attinenti a carriere e personale, così come del resto è stata la posizione della Commissione. Ricordo che quest'ultima, anche in sede di parere sul Documento di programmazione economico-finanziaria, ha assunto in termini generali un indirizzo di questo genere.

Il parere del relatore è contrario anche sull'emendamento 1.16: ho già detto, infatti, che l'equilibrio raggiunto in ordine al rapporto tra Commissioni permanenti e Commissione bicamerale sulla riforma amministrativa è diverso.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.17. Quanto all'emendamento 1.18, i colleghi presentatori colgono un problema sicuramente molto serio perchè in un'opera così vasta – come diceva il senatore Pastore – di risistemazione normativa è chiaro che nascono inevitabilmente dubbi interpretativi ed ambiguità considerevoli. L'intento quindi è lodevole, ma ritengo che sia più opportuna la via dell'ordine del giorno. Chiedo quindi ai colleghi Pastore e Maggiore di ritirare l'emendamento 1.18 e di trasformarlo in un ordine del giorno rispetto al quale sottolineo un problema, cioè che, trovandoci in presenza di normative che possono avere già determinato abrogazioni tacite, dobbiamo evitare, sia nel legiferare noi sia nel chiedere al Governo di farlo, che si adottino formulazioni tali da far sì o da lasciar intendere che l'abrogazione sia *ex nunc*; noi ci troveremmo cioè a generare un serio problema se la nostra iniziativa ponesse in dubbio che le abrogazioni tacite eventualmente già accadute debbano essere rimesse in discussione perchè invece si tratta di abrogazione esplicita *ex nunc*.

Chiedo quindi ai colleghi di convergere sull'ipotesi di ordine del giorno, curando però che in questo non siano presenti formulazioni atte a creare il problema che ho appena indicato.

PRESIDENTE. Senatore Villone, l'ordine del giorno cui lei si riferisce è stato presentato. Ne do lettura:

«Il Senato,

considerato che la vasta ed imponente attività di semplificazione e di decentramento amministrativo ha comportato e comporterà interventi legislativi interessanti vastissimi settori e quindi buona parte del nostro ordinamento;

ritenuto che la semplificazione e la chiarezza normativa passano anche attraverso la espressa abrogazione di norme che potrebbero ritenersi ancora vigenti, ancorchè implicitamente abrogate, qualora non espressamente dichiarate tali,

invita

il Governo, a completamento delle riforme in atto, ad assumere ogni iniziativa diretta a far sì che vengano espressamente abro-

gate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le nuove norme introdotte dalle leggi nn. 59 e 127 del 1997 e dalla presente legge».

9.3095.100 (già em. 1.18)

PASTORE, MAGGIORE, ROTELLI

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, questo è esattamente un esempio di quel che dicevo prima. Infatti se il Governo adottasse un'iniziativa di tipo normativo nella quale si dichiarasse l'abrogazione, questa sarebbe valida dal momento in cui il Governo la dichiara e verrebbe rimessa in discussione l'avvenuta possibile abrogazione implicita precedente.

Mi rendo conto che si tratta di una questione tecnicamente un po' complessa, però, per non creare difficoltà su difficoltà, chiedo ai colleghi presentatori dell'ordine del giorno se sarebbero disposti a modificare l'espressione «a far sì che vengano espressamente dichiarate abrogate le» che lascia intendere un atto con effetti costitutivi, con una formulazione più generica: «a far sì che venga chiarita l'avvenuta abrogazione delle». Nel senso che, se l'abrogazione è già avvenuta, essa non viene dichiarata con effetto *ex nunc*; è già avvenuta e se ne prende solo atto, cioè la dichiarazione del Governo non è atto costitutivo dell'effetto abrogativo.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, lei può accettare la modificazione dell'ordine del giorno testè proposta dal relatore?

PASTORE. Signor Presidente, secondo me il senso è lo stesso, perchè dichiarare abrogate non significa abrogare; però, vista la preoccupazione del relatore, credo che si possa accedere a questa formulazione.

VILLONE, *relatore*. Il parere del relatore su tale ordine del giorno, con le modifiche proposte, è pertanto favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Villone, il Governo ha modificato ulteriormente l'emendamento 1.19. Nel secondo periodo del primo comma le parole «Sono conseguentemente abrogate ai provvedimenti normativi citati nel predetto allegato», sono sostituite dalle parole «Conseguentemente, nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse».

Lei può apprezzare questa piccola mobilità di parole?

VILLONE, *relatore*. Mi sembra una formulazione senz'altro preferibile, signor Presidente.

Esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 1. 19 (Nuovo testo), così come modificato.

Esprimo naturalmente parere favorevole alla proposta di stralcio n. 1, presentata dalla Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 e 1.50, che comunque risulteranno preclusi nel caso sia approvata la proposta di stralcio, il mio parere è contrario.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 1.25 e 1.26.

Intendo sottolineare che per quanto riguarda gli emendamenti sul personale (ad esempio l'1.26 riguarda questo tema), il parere del relatore è contrario per i motivi detti, salvo che il Governo non ritenga che un particolare emendamento sia accettabile in quanto coerente con una strategia complessiva di gestione del personale pubblico. In tal caso il relatore è pronto a modificare il parere.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, il parere è contrario perchè in realtà non potremmo considerare questo potere esercitabile soltanto entro il 31 dicembre del 2000; dovremmo riconoscerlo in modo stabile in capo ai consigli provinciali, dopodichè, considerando i costi e gli oneri sicuramente non indifferenti che ogni cambiamento di questo genere comporta, rimarremmo esposti alla possibilità che una qualsiasi questione campanilistica determini la necessità di modifiche, dall'ultimo *data base* alla carta intestata, e così via. Questa eventualità non mi sembra riguardi la sostanza dei problemi del nostro paese.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore. Tuttavia, esprime un'opinione favorevole all'ordine del giorno presentato dai senatori Pastore e Maggiore in cui si invita «il Governo, a completamento delle riforme in atto, ad assumere ogni iniziativa diretta a far sì che vengano espressamente dichiarate abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le nuove norme...». In questa posizione non vi è in realtà dissenso rispetto all'opinione del relatore. Già oggi, come i colleghi hanno visto, nei regolamenti di semplificazione si segue lo stesso schema generalmente adottato, perchè proprio la funzione pubblica lo richiede, che prevede una norma finale di abrogazione espressa delle disposizioni che vengono superate. Tuttavia, l'esigenza prospettata dal collega Pastore, su cui il Governo sta riflettendo, potrebbe trovare una espressione nella prima legge annuale di semplificazione che stiamo per presentare in Parlamento, prevedendo una ipotesi di ricognizione ulteriore, appunto con effetti meramente ricognitivi, tendente a verificare se nei vari provvedimenti previsti dalle leggi di delega, dalle norme di delegificazione, in relazione alle disposizioni di abrogazione esplicita, siano sfuggite disposizioni implicitamente abrogate. Questa azione di ricognizione, ove il Parlamento ritenesse utile incaricare il Governo, come sostanzialmente si propone con l'ordine del giorno, potrebbe essere oggetto di una norma del disegno di legge di semplificazione, norma che naturalmente chiarirebbe, a superamento del problema serio posto dal collega Villone, il carattere di ricognizione e non di nuova disposizione abrogativa.

Si tratta di una materia su cui è necessario riflettere; non pretendo si decida ora: l'ordine del giorno invita il Governo a proporre una soluzione al riguardo, soluzione che comunque il Parlamento dovrà valutare e su cui dovrà pronunciarsi.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE, *relatore*. Apprezzo le dichiarazioni del Governo, però poichè la norma ricognitiva probabilmente non esiste, sarebbe preferibile ipotizzare una norma di interpretazione autentica successiva riferita ad atti precedenti. Suggerirei questa soluzione come svolgimento ulteriore del ragionamento del Governo. Per quanto riguarda la legge annuale, ritengo anch'io che sia la sede migliore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Pastore e Maggiore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Magnalbòe da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Magnalbòe da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Magnalbòe da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Magnalbòe da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dai senatori Pastore e Maggiore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dai senatori Pastore e Maggiore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dai senatori Pastore e Maggiore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

Verifica del numero legale

BORNACIN. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 12).

Sul disastro ambientale avvenuto nelle province di Avellino, Caserta e Salerno

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

DEMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, sarò estremamente breve. Prendo la parola per associare il cordoglio del Gruppo Alleanza Nazionale a quello da lei manifestato questa mattina per i gravissimi fatti di enorme luttuosità che hanno colpito la comunità nazionale e, in particolare, quella campana nelle province di Avellino, Caserta e Salerno.

Nella nottata trascorsa, a seguito dell'inclemenza del tempo, un'intera montagna è franata a valle, trasportando nel fango le speranze e le vite di molti cittadini. Ancora non è stato accertato il numero delle vittime, ma il paese di Quindici è prostrato e la cittadina di Sarno naviga nel fango.

Le ragioni, signor Presidente, sono quelle di sempre: il mancato intervento sul nostro dissestatissimo patrimonio idrogeologico e il ritardo nei soccorsi, che pure sembra siano stati invocati con sufficiente tempestività se è vero quanto riportato da un quotidiano a grande diffusione nazionale.

Signor Presidente, ritengo pertanto che si renda necessaria una relazione chiarificatrice da parte del Governo – se ella riterrà opportuno chiederla – per illustrare al Parlamento innanzi tutto la quantificazione dei danni, per quanto sia possibile visto il breve tempo intercorso tra il verificarsi dei fatti e il mio intervento, e, in secondo luogo, la natura delle misure di provvidenza che si intende attuare nell'immediato per soccorrere le popolazioni che sono completamente prostrate. Non dimentichiamo che ci troviamo di fronte a fasce di reddito tra le più basse registrate dalla nostra Italia.

Immediatamente dopo, signor Presidente, sarebbe necessario avere una dettagliata relazione sulle cause che hanno reso possibili questi avvenimenti, perchè essi non dovrebbero più verificarsi. Auguriamoci che da tali disgrazie parta il segnale per quegli interventi che impediranno ulteriori disgrazie.

Grazie, signor Presidente, e confido nella disponibilità del Governo ad intervenire in questo ramo del Parlamento per una dettagliata relazione su quanto accaduto in Campania.

PRESIDENTE. Senatore Demasi, vorrei rappresentare a lei e ai colleghi presenti che questa mattina il sottosegretario Barberi si è recato sul luogo della disgrazia: so che in questo momento è in viaggio per la provincia di Salerno dopo avere visitato quella di Avellino.

Il sottosegretario Barberi ha però confermato telefonicamente la sua disponibilità a venire in Aula domani per dare atto non soltanto degli impegni del Governo rispetto a queste gravi calamità, ma anche dell'entità dei danni, per quanto possibile. Credo che la giornata di domani, se utilizzeremo proficuamente quella di oggi per approvare il disegno di legge in esame, potrebbe essere dedicata parzialmente alla valutazione delle comunicazioni del Governo e alle istanze da parte dei parlamentari nel merito.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NOVI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per sollecitare una risposta del Governo alle interrogazioni presentate dal mio Gruppo sul disastro ambientale verificatosi in Campania. In realtà poteva anche essere qui presente oggi un altro responsabile del Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile; infatti, ci troviamo di fronte a sei morti, decine di dispersi e molte decine di feriti.

Non solo, ci troviamo di fronte ad un'emergenza ambiente in Campania tale che questa regione conta il primato delle frane in Italia. Infatti,

negli ultimi settant'anni si sono verificate in Campania ben 631 frane su 2.678 verificatesi in tutto il paese.

L'emergenza quindi esisteva e la responsabilità del Governo è individuabile nel fatto che lo stesso Governo, dopo aver nominato commissario per la materia il presidente della regione Campania, non ha versato una lira che sia una lira per affrontarla. Inoltre, il Governo fino ad ora non ha predisposto alcun intervento serio per fronteggiare anche il dissesto idrogeologico e ambientale di Napoli.

C'è di più: si sono verificati ritardi e inefficienze nell'intervento della protezione civile da paese del terzo mondo. Le comunico che il sindaco di Sarno ha scavato per ore nella fanghiglia per salvare delle vite umane. Per ore, ore e ore a Sarno non c'è stata nessuna presenza – dico nessuna presenza – delle strutture della protezione civile. E così pure a Quindici.

Allora, dobbiamo aspettare il sottosegretario Barberi per conoscere i dati reali di questo disastro, ma nello stesso tempo penso che il Ministro dell'interno abbia il dovere di venire in Aula a spiegare come è potuto avvenire che la gente, i sindaci, gli amministratori siano stati costretti a scavare con le mani nella fanghiglia per salvare vite umane. Noi dobbiamo sapere se questo bilancio di morti e di dispersi dipende o no anche dall'inefficienza e dall'inefficienza dello Stato.

Queste sono responsabilità che non possono essere coperte e che ricadono su questi Ministri, su questo Governo e sul sottosegretario Barberi. Ecco perchè il Governo deve venire qui entro la giornata a rispondere in Aula delle sue inefficienze, delle sue incapacità e delle sue responsabilità.

PRESIDENTE. Senatore Novi, ho già detto quando potrà venire in Aula il sottosegretario Barberi. Consentiamogli di stare sul posto e di portare la sua solidarietà alle popolazioni. La giornata di oggi serve anche per questo oltre che per organizzare gli interventi.

DONISE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DONISE. Signor Presidente, prendo la parola per associarmi alle espressioni di cordoglio per la tragedia che ha colpito un'area vasta della Campania e per esprimere, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, la solidarietà e l'impegno per affrontare nell'immediato – non è questo, credo, il momento della polemica – l'opera di emergenza e sollecitare la presenza e l'assistenza della protezione civile e di tutte quante le forze della comunità civile.

Come lei sa, signor Presidente, già da tempo è stata presentata dal nostro Gruppo una mozione sulle gravi questioni della difesa del suolo. Io credo che su questo tema il Senato sarà chiamato ad esprimere con autorevolezza e decisione una linea e un'iniziativa di ampio respiro. Come sappiamo tutti, è da tempo che, non solo in quest'area della Campania ma in tanti luoghi del nostro paese, avvengono disastri ambientali,

tragedie derivanti dalla condizione di dissesto idrogeologico del nostro territorio. È necessario affrontare con ampiezza di vedute e con decisione ben più forte che nel passato questa grande questione.

Nell'immediato condivido – e in questo senso si muove un'interpellanza presentata dal nostro Gruppo – che, sulla base anche dell'intervento tempestivo del sottosegretario Barberi, il Governo possa venire subito qui in Aula ad esporre la situazione e a concordare le iniziative immediate che sono urgenti e necessarie.

MARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARINO. Signor Presidente, a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista mi associo anzitutto al cordoglio che si sta esprimendo in quest'Aula e alla solidarietà a tutti i colpiti da questa ennesima tragedia.

Ho ricevuto proprio qualche minuto fa una telefonata dal segretario regionale del nostro partito ma non siamo ancora in grado nemmeno di valutare l'entità della tragedia. Certo il dissesto idrogeologico viene da lontano ed è uno dei problemi da risolvere per il nostro Mezzogiorno.

Noi ci associamo a quanto è stato detto anche circa la necessità che il Governo intervenga con la massima rapidità possibile e che, soprattutto, ci venga a riferire al più presto sull'entità della tragedia e sugli strumenti e le misure che saranno adottati per cercare di venire incontro alle popolazioni interessate, colpite così duramente da questo evento.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, esprimo la solidarietà del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente ai colpiti dalla tragedia teste evocata.

Non è questa la sede per addentrarci in polemiche e recriminazioni; se del caso, lo faremo quando il Governo verrà a discutere in questa Aula dell'argomento. Adesso ci interessa solo essere solidali con chi questa tragedia ha subito e ne è stato vittima.

BORTOLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, il Gruppo dei Verdi si associa a queste considerazioni di cordoglio per le vittime e anche di apprezzamento perchè il sottosegretario Barberi è già sul posto e starà sicuramente coordinando i primi interventi.

Il problema posto dalla fragilità del nostro territorio è enorme, si stanno investendo ingenti risorse ma purtroppo i risultati tardano a venire.

La Commissione ambiente ha recentemente concluso un'indagine conoscitiva sullo stato della difesa del suolo in Italia ed esiste la necessità che il Parlamento si appresti ad una modifica della normativa vigente che ha incontrato eccessive difficoltà di attuazione.

Domani sentiremo il Sottosegretario e speriamo che le notizie non siano di un ulteriore aggravamento di una situazione che è già preoccupante e in ordine alla quale il Parlamento deve fare la sua parte per affrontarla con impegno.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3095

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, se i presentatori lo consentono, vorrei apporre la mia firma. Dichiaro quindi il mio voto favorevole sull'emendamento 1.9 con alcune considerazioni.

Qui si tratta della vessata questione delle deleghe legislative. Dobbiamo notare come questo Governo ultimamente abbia avviato un vero e proprio esproprio del Parlamento con tre strumenti sostanziali: le deleghe, i decreti-legge e le società per azioni utilizzate per svolgere funzioni pubbliche.

Per quanto riguarda le deleghe, non è una questione di possibilità giuridica, perchè è uno strumento consentito dalla Costituzione, ma è una questione di misura. Credo che la misura sia andata oltre il segno perchè sostanzialmente qualunque innovazione normativa di un certo rilievo – basti pensare al fisco – è stata adottata con il sistema della delega. Se oltre alla questione istituzionale consideriamo il merito, vedremo che non è che con la delega, il decreto-legge o le società per azioni si siano ottenuti risultati migliori, perchè in molti casi questi strumenti hanno dato cattiva prova; basti, ad esempio, far riferimento alle già citate deleghe fiscali: l'Irap già dimostra mancanza di gettito, la delega sull'imposta sui redditi delle persone fisiche ha comportato ritardi attuativi. Se guardiamo poi alle società per azioni e pensiamo a quella istituita per Pompei, sui giornali di oggi si apprende che le sperate adesioni dei privati per il finanziamento a favore dei nostri monumenti sono una pia illusione del Vice Presidente del Consiglio. Quindi abbiamo non solo uno strumento legislativo che dà una sorta di delega in bianco al Governo, ma anche un cattivo uso di questo strumento.

In sostanza, mentre anticamente si facevano polemiche contro i Governi che volevano essere decisionisti, ora abbiamo una sorta di nuovo istituto governativo che si pone come altero, distaccato e non dialogante

con il Parlamento; credo che questo sia uno sbaglio proprio nei rapporti democratici tra Governo e Parlamento.

In conclusione, l'emendamento 1.9 è a mio avviso condivisibile perchè mira a riportare in una dialettica parlamentare, quindi di maggiore congruità rispetto all'attuale sistema di rapporti tra Governo e Parlamento, un potere che nell'ultimo scorcio di questa legislatura è stato esercitato dal Governo con troppa distanza dalle deliberazioni parlamentari. È chiaro che, quando la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali compirà il suo mandato, forse vi saranno regole diverse, ma per il momento è opportuna una regola che consenta al Parlamento un maggiore controllo dell'autonomia del Governo, altrimenti avremmo un danno dal punto di vista dei rapporti istituzionali e, a volte, anche un danno per quanto riguarda l'oggetto della materia che viene trattata. Per questo motivo ritengo opportuno approvare l'emendamento, riportando nella dialettica Parlamento-Governo relativa all'attuale sistema politico uno strumento di cui si è fatto un abuso; non è lo strumento cattivo in sé, ma è l'abuso che quindi occorre sia regolamentato.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.9.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole all'emendamento 1.9. A livello personale, non politico, non sono particolarmente contrario alle deleghe in quanto esse vengono pur sempre conferite dalla maggioranza dei parlamentari. Forse vi è un eccesso che deriva dalla nota vicenda dei decreti-legge, però è preferibile la delega nel senso che vi è più spazio per discutere e non siamo compressi dai tempi e dalle scadenze. Oltretutto un decreto legislativo, una volta emanato, è sempre modificabile in sede legislativa dal Parlamento. Direi che si tratta di un'espropriazione di fatto più che di diritto, nel senso che avendo il Governo la sua maggioranza, ben difficilmente questa sarà portata ad approvare proposte che contrastino con il decreto emanato dall'Esecutivo.

Tuttavia, l'emendamento 1.9 è estremamente garantista nei confronti della maggioranza; prevede addirittura una richiesta avanzata da due terzi dei componenti della Commissione, cioè un numero ben superiore a quello su cui conta la maggioranza in Parlamento. Per questo motivo ritengo che anche la maggioranza dovrebbe acconsentire all'approvazione dell'emendamento perchè obiettivamente, se due terzi dei componenti di una Commissione chiedono quanto in esso è previsto, chiaramente vi è uno scolla-

mento sensibile, forte e profondo tra il Governo e la maggioranza che lo sostiene, naturalmente riferito al caso specifico e non politicamente ai rapporti in generale tra Esecutivo e Parlamento.

Per questo motivo, ribadisco il voto favorevole all'emendamento in questione.

PACE, Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che dal prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

| | |
|-----------------------------|-----|
| Senatori presenti | 155 |
| Senatori votanti | 154 |
| Maggioranza | 78 |
| Favorevoli | 33 |
| Contrari | 119 |
| Astenuti | 2 |

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3095

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, a parziale modifica del precedente parere, vorrei chiedere ai colleghi Schifani e Pastore se sono disposti a ritirare l'emendamento 1.11 e a trasformarlo in un ordine del giorno che chieda al Governo in sede di contrattazione collettiva nazionale una specifica attenzione per i problemi della polizia municipale. Se così fosse, il relatore sarebbe disposto ad esprimere parere favorevole a tale ordine del giorno, sostitutivo dell'emendamento 1.11.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, ha sentito la proposta del relatore?

SCHIFANI. Sì, Presidente; ritiro l'emendamento 1.11 e lo trasformo in un ordine del giorno, il cui testo farò pervenire al più presto alla Presidenza.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.12 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, identico all'emendamento 1.14, presentato dal senatore Mundi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.15 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, in ordine all'emendamento 1.16 il Ministro ha glissato sul tema. Esprimo la mia solidarietà nei suoi confronti e il mio rammarico. La sua è una lunga lotta contro i Ministeri di settore e di spesa. Se alla Camera è passato l'emendamento che la Commissione del Senato ha respinto, si vede che il Governo, o per esso quanto meno il Ministro, era favorevole a quell'emendamento; necessariamente doveva esserlo.

Alcuni colleghi del Senato, Presidenti di Commissione, hanno osservato che attraverso la cosiddetta «Bicameralina», la Commissione bicamerale per la riforma amministrativa, essi si sono visti sottrarre, ad esempio in materia di diritto del lavoro, argomenti di loro competenza. È questa, un'osservazione fondata. Qui però non stiamo trattando di diritto del lavoro, ma di organizzazione amministrativa, di pubblica amministrazione, di struttura dei Ministeri. Affidare il parere del Parlamento alle Commis-

sioni di merito, sottraendolo ad una Commissione che per sua natura svolge considerazioni di ordine generale, significa dare spazio alle istanze della burocrazia ministeriale.

L'Aula non dovrebbe ignorare la consistenza di questo problema; non dovrebbe ignorare che la soppressione di Ministeri fu promessa dallo stesso ministro Bassanini quando fu discusso il provvedimento nella sua prima versione. L'Aula non può ignorare che il differimento di termini per esercitare la delega è chiesto perchè finora non è stato possibile al Ministro delle riforme istituzionali portate avanti l'accorpamento e la riduzione dei Ministeri.

Quando nel 1972 si costituirono le regioni, non fu possibile sopprimere una sola direzione generale. Quando nel 1977 si fece la seconda regionalizzazione, non fu possibile ridurre alcun Ministero. Neanche quello dell'agricoltura siamo riusciti a sopprimere! È dubbio che con la delega che viene concessa in termini temporalmente più ampi questo risultato possa essere ottenuto. In ogni caso non può essere ottenuto senza l'apporto del Parlamento e quindi, nel Parlamento, senza l'apporto anche dell'opposizione. Il Governo non è in grado, non ha la maggioranza parlamentare per condurre un'azione efficace, una politica pubblica di ridimensionamento dell'amministrazione centrale dello Stato.

L'emendamento in oggetto ha un significato. Per questo chiedo che si voti con il sistema elettronico. In modo che risultino chiare le responsabilità in ordine a questo emendamento e al suo significato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Bassanini. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Innanzi tutto voglio confermare la mia ferma convinzione, che il senatore Rotelli conosce e credo nel merito apprezzi, che non spetta al Governo pronunciarsi sui modi con i quali il Parlamento controlla, esprime pareri, dà indirizzi sulle deleghe e quindi non spetta al Governo decidere se questo avviene tramite Commissioni speciali, Commissioni bicamerali, Commissioni permanenti. Il Governo non può in ultima analisi se non rimettersi all'Assemblea in questa materia, perchè è materia che riguarda l'organizzazione dei lavori e delle attività del Parlamento.

Per quanto riguarda gli altri aspetti toccati dal senatore Rotelli, che invece nella sostanza condivido, vorrei sottolineare che peraltro, nei decreti delegati già adottati e sui quali vi è stato il contributo del Parlamento, alcune prime operazioni di snellimento della struttura dello Stato sono state fatte. Sono stati abrogati circa un centinaio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, provvedimenti amministrativi, ritenuti, in base alla legge di delega, non più necessari. Sono state poi soppresse alcune strutture, come ad esempio il Servizio escavazione porti. Il Governo quindi è incamminato su questa strada; naturalmente è consapevole della necessità di un forte sostegno del Parlamento, e ovviamente, come ha detto il senatore Rotelli, non solo della maggioranza su questi terreni

che riguardano la riforma dello Stato, ma anche dei Gruppi di minoranza. Questa strada sarà difficile, perchè è ovvio che ci sono resistenze tutte le volte che si tratta di incidere in una struttura consolidata da molto tempo; sono resistenze ovviamente, inevitabili.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.16.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rotelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Rotelli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

| | |
|-----------------------------|-----|
| Senatori presenti | 147 |
| Senatori votanti | 146 |
| Maggioranza | 74 |
| Favorevoli | 28 |
| Contrari | 116 |
| Astenuti | 2 |

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3095

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.18, è stato trasformato in un ordine del giorno, di cui ho già dato precedentemente lettura. Invito il relatore e il Ministro a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il parere del Governo è altrettanto favorevole.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno nel testo modificato non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.19 (Nuovo testo), presentato dal Governo, come ulteriormente modificato.

È approvato.

Invito il Ministro a esprimere il proprio parere, che naturalmente penso sia favorevole, sulla proposta di stralcio del comma 20, avanzata dalla Commissione.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Sì, signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Ricordo che, qualora fosse approvata tale proposta, la parte stralciata formerà oggetto di un autonomo disegno di legge n. 3095-*bis* dal titolo: «Semplificazione di procedure in materia di trasformazioni territoriali ed immobiliari», che verrà assegnato alla Commissione competente.

Metto ai voti la proposta di stralcio 1, presentata dalla Commissione.

È approvata.

A seguito di tale votazione restano preclusi tutti gli emendamenti successivi fino all'emendamento 1.50, ad eccezione dell'emendamento 1.20, che era stato già precedentemente ritirato dal presentatore.

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Magnalbo e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.26 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Verifica del numero legale

ROTELLI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3095

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'articolo 1, do lettura dell'ordine del giorno n. 101 derivante dalla trasformazione dell'emendamento 1.11:

«Il Senato:

in sede di discussione del disegno di legge n. 3095

impegna il Governo:

a tenere in debita considerazione, in sede di contrattazione collettiva, le rappresentanze sindacali del personale dei corpi e servizi di polizia municipale e locale disciplinato dalla legge 7 marzo 1986, n. 65».

9.3095.101 (già em. 1.11)

SCHIFANI, PASTORE

Invito il relatore e il Ministro a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Pertanto non sarà posto ai voti.
Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mi permetto innanzi tutto di osservare che in merito alla proposta di stralcio lei ha dichiarato che riteneva che il parere del Governo sarebbe stato «naturalmente» favorevole; mi chiedo se lei non intendesse invece riferirsi al relatore visto che si trattava di una proposta avanzata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, il Governo già precedentemente aveva dichiarato di condividere tale proposta.

SPERONI. Debbo dire che era il termine «naturalmente» che mi aveva un po' stupito. Ribadisco che l'emendamento 1.0.1 va nel senso di un apprezzamento delle autonomie e a tale proposito non mi ha convinto l'obiezione del relatore, secondo la quale allora il potere dovrebbe diventare permanente. Certo, ciò sarebbe auspicabile. Ovviamente si potrebbe verificare quanto paventato dal relatore, e cioè che ad ogni stormir di fronda un consiglio comunale possa cambiare. Tuttavia, ciò mi sembrerebbe una cosa abbastanza anomala, ma in ogni caso, in attesa che un compiuto federalismo – se mai arriverà, cosa di cui dubito – dia effettivamente questo potere permanente, la garanzia che non si avvii una serie di mutamenti di nome esiste proprio per il fatto che, almeno in questo testo, si prevede un mutamento – naturalmente facoltativo, non obbligatorio – soltanto per una volta. Questa facoltà – ripeto, non è un obbligo – di cui potrebbero avvalersi i consigli provinciali denoterebbe, nel caso di approvazione dell'emendamento, un'apertura concreta, non solo a parole, verso le autonomie locali su una questione che, se non è principale – e su questo concordo –, è in ogni caso significativa. Pertanto, ribadisco il voto favorevole.

Verifica del numero legale

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3095

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore».

3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.»; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: «È comunque fatta salva» sono sostituite dalle seguenti: «Resta ferma».

4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razio-

nalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità».

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza"».

7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali».

9. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età».

10. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

12. All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;».

13. All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera *c*), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

3-*ter*. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3-*bis*, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.

3-*quater*. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione"».

14. All'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e purchè sia prevista nella rispettiva organizzazione l'area dirigenziale comprendente la funzione di direzione contabile prevista dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1997, n. 287, possono attribuire la qualifica dirigenziale al funzionario responsabile del servizio già inquadrato nella qualifica funzionale apicale».

15. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «ottobre 1991.» è inserito il seguente periodo: «Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni».

16. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: «, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni».

17. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale».

18. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere».

19. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera».

20. All'articolo 6, comma 17, le parole: «Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 1998».

21. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile».

22. All'articolo 9, comma 4, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116».

23. All'articolo 9, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso».

24. All'articolo 11, comma 2, capoverso *5-ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare».

25. All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «dello Stato,» sono inserite le seguenti: «delle regioni,».

26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «l'acquisto» sono inserite le seguenti: «e l'alienazione».

27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: «i difensori civici delle regioni e delle province autonome» fino a: «in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia».

28. All'articolo 17, comma 2, capoverso *3-bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di sospensione la conferenza può entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta».

29. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),».

30. All'articolo 17, dopo il comma 58, è inserito il seguente:

«58-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere, nel presupposto di essere dotate di personalità giuridica, anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580"».

31. All'articolo 17, dopo il comma 78 è inserito il seguente:

«78-bis. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica stabilita ai sensi del

comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio».

32. All'articolo 17, dopo il comma 79 è inserito il seguente:

«79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali».

33. All'articolo 17, dopo il comma 133 è inserito il seguente:

«133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e un ordine del giorno:

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Sono esenti dall'imposta di bollo la carta d'identità e gli altri documenti validi per l'espatrio, ad eccezione del passaporto, nonché la documentazione per il rilascio degli stessi, anche in favore di minori, comprese le richieste, le domande e le istanze. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999, 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 686 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica"».

2.1

SPERONI

Al comma 4, nel capoverso 10, sopprimere il quarto periodo.

2.2

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 4, nel capoverso 10, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «con uno o più decreti del Ministero dell'interno, sentite l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate disposizioni per l'utilizzazione, anche in via sperimentale, della carta d'identità per l'effettuazione di pagamenti tra privati e pubbliche amministrazioni e per l'erogazione di altri servizi ed utilità; sono altresì dettate disposizioni circa il rilascio, il rinnovo, la sostituzione delle carte d'identità o di altri documenti che ne contengano i dati»

Sopprimere altresì il sesto e il settimo periodo.

2.3

PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 3, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non si tiene conto delle domande i cui intestatari, a seguito di richiesta dell'amministrazione o di propria iniziativa, abbiano disconosciuto la veridicità della sottoscrizione"».

2.4

PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 3, sostituire il comma 6 con il seguente: "Salve deroghe disposte dai regolamenti delle singole amministrazioni, connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione, il limite massimo di età per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni è stabilito in 55 anni"».

2.5

PASTORE, MAGGIORE

Sopprimere il comma 9.

2.6

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 9, sostituire le parole: «più giovane» con le altre: «più anziano».

2.7

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Al comma 10, nel capoverso 11 richiamato, primo periodo, dopo la parola: «ove» inserire le seguenti: «sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia».

2.8

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 10, nel capoverso 11 richiamato, inserire ovunque ricorra dopo le parole: «copia fotostatica» le seguenti: «o documento ad essa equiparato».

2.9

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 10, nel capoverso 11 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sottoscrizione in presenza del dipendente addetto è sempre richiesta quando trattasi di istanza che comporti oneri o responsabilità a carico del richiedente».

2.10

PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, sopprimere il comma 4».

2.11

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 13, capoverso 3-bis, sostituire le parole da: «le funzioni di cui al comma 3» fino a: «ogni diversa disposizione» con le altre: «il personale apicale di sesta qualifica funzionale, responsabile di uffici servizi è conseguentemente inquadrato nella settima qualifica funzionale».

2.250

NAVA

Al comma 13, capoverso 3-bis richiamato, sostituire le parole: «possono essere attribuite» con le altre: «sono attribuite».

2.12

SCHIFANI, PASTORE

Al comma 13, capoverso 3-bis richiamato, sostituire le parole: «, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni

diversa disposizione» *con le altre*: «in possesso della qualifica più elevata».

2.13

BOSI

Al comma 13, capoverso 3-bis richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma fatte salve le precedenze di qualifica e di anzianità».

2.14

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Al comma 13, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'inquadramento è disposto per i dipendenti interessati che hanno da almeno un triennio la responsabilità di uffici e servizi e che hanno superato una prova psico-attitudinale le cui modalità sono determinate dal sindaco. A richiesta di altri dipendenti comunali appartenenti alla stessa qualifica funzionale, il sindaco promuove una selezione interna per merito tra coloro che aspirano ad ottenere l'inquadramento nella qualifica superiore».

2.15

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 13, capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'indennità di funzione non può comunque essere superiore alla differenza tra la classe stipendiale della qualifica dell'interessato e quella della più bassa qualifica dirigenziale».

2.16

BESOSTRI

Al comma 13, capoverso 3-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «predeterminate in apposite tabelle annualmente definite in sede di bilancio preventivo».

2.17

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Al comma 13, capoverso 3-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d'intesa tra le amministrazioni interessate».

2.18

BESOSTRI

Al comma 14, sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. Le camere di commercio, nell'ambito dell'autonomia prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel rispetto delle proprie disponibilità di bilancio e purchè sia prevista nella rispettiva organizzazione l'area dirigenziale, che comprenda la funzione direttiva, cui è preposto il respon-

sabile del servizio, collocano nella posizione funzionale immediatamente superiore il personale di qualifica apicale preposto al servizio medesimo, destinatario delle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, che non abbia modificato il proprio profilo professionale per effetto di quest'ultima disposizione».

2.19 (Testo corretto)

LAURO

Al comma 14, dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito della propria autonomia funzionale, delle proprie disponibilità di bilancio e di pianta organica relativamente all'area dirigenziale, possono attribuire la qualifica di dirigente ai propri funzionari in servizio che, alla data del 12 luglio 1982 rivestivano la qualifica di caposervizio secondo il precedente ordinamento».

2.20 (Nuovo testo)

LAURO

Al comma 14, dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito della propria autonomia funzionale e delle proprie disponibilità di bilancio attribuiscono la qualifica di dirigente ai propri funzionari in servizio che, alla data del 12 luglio 1982 rivestivano la qualifica di caposervizio secondo il precedente ordinamento».

2.21

LAURO

Al comma 14, dopo il capoverso 3-bis), inserire il seguente:

«3-ter. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura applicano il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito nella legge 22 novembre 1994 n. 644 ai propri dipendenti in possesso, alla data del 12 luglio 1982, della qualifica di capo servizio conseguita secondo il precedente ordinamento del personale camerale, provvedendo all'inquadramento definitivo nella qualifica funzionale VIII bis».

2.260

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 18, dopo le parole: «comma 12» inserire le seguenti:
«sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) la parola: "prevedere" è sostituita con la seguente: "indire";

b) dopo la parola: "acquisita", sono inserite inserite le seguenti: "ed acquisibile" ed».

2.23 (Testo corretto)

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Al comma 18, sostituire le parole da «camere di commercio» fino alla fine del comma con le seguenti: «agli enti autonomi di diritto pubblico».

2.22

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis). All'articolo 6, dopo il comma 13, inserire il seguente:

"13-bis. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni od alla radicale ristrutturazione di edifici pubblici, devono destinare all'acquisto o all'ordinazione di opere d'arte contemporanea, che per qualità ed interesse ben si integrino con la costruzione e gli spazi ad essa inerenti, una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista dal progetto, per le richiamate costruzioni e ristrutturazioni. Quando tale spesa totale della costruzione superi i 50 miliardi di lire, sull'eccedenza si dovrà calcolare una ulteriore quota riserva dello 0,50 per cento, che andrà a sommarsi al già previsto 2 per cento. Sono esclusi dall'obbligo gli edifici che comportino una spesa totale inferiore a 500 milioni di lire."».

2.42

BOSI

Al comma 20, sostituire le parole: «Entro il 30 settembre 1998» con le altre: «Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

2.24

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Al comma 20, sostituire le parole: «Entro il 30 settembre 1998» con le altre: «Entro il 31 dicembre 1998».

2.50

BOSI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis). All'articolo 6, comma 17, aggiungere infine i seguenti periodi: "Non sono assoggettabili ad annullamento i provvedimenti di inquadramento relativi a dipendenti deceduti o collocati in quiescenza, nonché i provvedimenti di primo inquadramento ex articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 validati dagli organismi

di controllo e per i quali non sia in atto contenzioso presso la giustizia amministrativa o contabile, ovvero che non siano stati annullati dagli stessi organi di giustizia amministrativa o contabile o dalla giustizia penale.

Non sono comunque assoggettabili ad annullamento gli inquadramenti derivanti da procedure concorsuali e/o selettive"».

2.25

MUNDI, D'URSO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis). All'articolo 6, comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla copertura dei posti resisi vacanti si provvede altresì mediante l'utilizzo delle graduatorie degli idonei dei concorsi interni, approvate e pubblicate dopo il primo gennaio 1992, per le qualifiche corrispondenti"».

2.26

BOSI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis). All'articolo 6, comma 19, premettere le parole: "nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti". Conseguentemente, al primo periodo, dopo la parola "assunzione" aggiungere le seguenti: *part-time ed*"».

2.27

PASTORE, MAGGIORE

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis). Sostituire l'articolo 6, comma 21, con il seguente:

"Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alla copertura dei posti resisi vacanti e disponibili si provvede prioritariamente mediante l'utilizzazione delle graduatorie, approvate e pubblicate dopo il primo gennaio 1992, degli idonei dei concorsi interni per le varie qualifiche professionali anche se queste siano state successivamente modificate nella denominazione mediante accorpamenti o variazioni di denominazioni"».

2.28

BOSI

Al comma 23, capoverso 7-bis sostituire la parola: «adottate» con la seguente: «applicate».

2.29

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Al comma 23, capoverso 7-bis, dopo la parola: «entro» inserire le seguenti: «e non oltre».

2.30 (Testo corretto)

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Sopprimere il comma 24.

2.31

ROTELLI

Al comma 24, dopo le parole: «da emanare» aggiungere le seguenti: «in caso di valutazioni tecniche, l'amministrazione può devolvere la richiesta del parere omesso ad ogni altro organo della pubblica amministrazione o ad altri enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari».

2.32

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis) all'articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4».

2.33

LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis) all'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi"».

2.34

BISCARDI, BUCCIARELLI

Sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. All'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole da: "di immobili" sino alla fine e sostituire con: "e l'alienazione di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati o per il compimento di atti di amministrazione anche straordinaria da parte di persone giuridiche, associazioni anche non riconosciute e fondazioni".

Conseguentemente sono apportate le seguenti modifiche al codice civile:

a) l'articolo 473 del codice civile è così sostituito:

"473. Eredità devolute a persone giuridiche. – L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d'inventario. Questo articolo non si applica alla società";

b) l'articolo 600 del codice civile è così sostituito:

"600. Fondazioni non riconosciute. – Le disposizioni a favore di una fondazione non ancora riconosciuta non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando la fondazione non è riconosciuta possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi";

c) è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 782 del codice civile;

d) l'articolo 786 del codice civile è sostituito dal seguente:

"786. Donazione a fondazione non riconosciuta. – La donazione a favore di una fondazione non ancora riconosciuta non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. Il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata l'istanza. Trascorso un anno dalla notificazione senza che il riconoscimento sia stato concesso, la dichiarazione può essere revocata.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario";

e) gli articoli 5, 6 e 7 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono abrogati.

2.35

PASTORE, MAGGIORE

Sopprimere il comma 29.

2.36

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 17, comma 38, sostituire da "ne facciano" fino alla fine con: "entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ne facciano richiesta scritta e motivata con l'espressa indicazione delle norme violate; in caso contrario, la richiesta è irricevibile"».

2.37

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 30, capoverso 58-bis, sopprimere le seguenti parole:
«, nel presupposto di essere dotate di personalità giuridica.».

2.38

IL GOVERNO

Dopo il comma 30, inserire i seguenti:

«30-bis. All'articolo 17, dopo il comma 58-bis è inserito il seguente: "58-ter"; dopo il comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è inserito il seguente comma:

"14-bis. Gli adempimenti fiscali riferibili alle aziende speciali degli enti locali costituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, devono essere eseguiti dall'Ente territoriale di appartenenza, fino al termine del terzo anno successivo a quello di acquisizione della personalità giuridica".

30-ter. All'articolo 17, dopo il comma 63, è inserito il seguente:

"63-bis. Il Consiglio comunale può disporre le agevolazioni di cui al comma precedente anche con effetto retroattivo, nonchè determinare i criteri e la modalità di definizione agevolata per i rapporti non conclusi"».

2.200

FALOMI

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. All'articolo 17, dopo il comma 73 è inserito il seguente:

"73-bis. Le somme dovute dagli enti locali all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi del comma 73, sono versate direttamente all'Agenzia da parte del Ministero dell'interno, con corrispondente riduzione degli importi annualmente spettanti ai singoli enti a titolo di contributi ordinari e perequativi. Il versamento è disposto entro il 31 luglio di ciascun anno a seguito della comunicazione delle spettanze da parte dell'agenzia al Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni degli enti di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465"».

2.39

IL GOVERNO

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis). All'articolo 17, dopo il comma 83 aggiungere il seguente:

"83-bis. I segretari comunali e provinciali che prestano servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono chiedere, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il passaggio nelle qualifiche di corrispondente livello della carriera di ragioneria dell'amministrazione civile. L'inquadramento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite dei posti disponibili fino alla qualifica di dirigente compresa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con le dotazioni previste nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il trattamento economico del personale dell'amministrazione civile. I segretari comunali distaccati presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data del 30 aprile 1998 sono collocati fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in aggiunta al contingente di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I segretari comunali comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica permangono nella posizione di fuori ruolo anche dopo la data di assegnazione alle amministrazioni di destinazione. Sino a tale data i relativi oneri per il trattamento economico fondamentale ed accessorio rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali; successivamente fanno carico alle amministrazioni di destinazione"».

2.40 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-bis) All'articolo 17 viene aggiunto il seguente articolo:

«Art. 17-bis. - (*Criteri e modalità di ammissione dei vicesegretari all'albo segretari*). - 1. Ai fini della prima ammissione dei vicesegretari all'albo dei segretari, ai sensi del precedente articolo 17, comma 83, per "grado iniziale" deve intendersi, di norma e con i necessari correttivi di anzianità nella qualifica di vicesegretario e nelle diverse qualifiche funzionali, la fascia professionale corrispondente alla qualifica funzionale rivestita nell'ente in cui il dipendente presta servizio al momento della domanda.

2. Per vicesegretari, devono intendersi i dirigenti e gli impiegati direttivi dei comuni e delle province titolari del posto previsto nella dotazione organica dell'ente di appartenenza ovvero incaricati della relativa funzione con provvedimento previsto dai relativi ordinamenti autonomi.

3. Ai fini del raggiungimento del periodo minimo di quattro anni di cui al precedente articolo 17, comma 83, si tiene conto anche del servizio eventualmente prestato nella qualifica di segretario.

4. I vicesegretari sono iscritti nelle fasce professionali previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 secondo i seguenti criteri:

a) alla "prima" fascia sono iscritti coloro che hanno attribuita la 7^a qualifica funzionale, con anzianità nella funzione non inferiore a quattro anni e inferiore a 5;

b) alla "seconda" fascia sono iscritti coloro che hanno attribuita la 7^a qualifica funzionale, con anzianità nella funzione non inferiore a 5 anni e inferiore a 17 anni e 6 mesi; coloro che hanno attribuita la 8^a qualifica funzionale, con anzianità nella funzione non inferiore a 4 anni ed inferiore a 13 anni e 6 mesi e con meno di due anni di anzianità nell'8^a qualifica funzionale;

c) alla "terza" fascia sono iscritti coloro che hanno attribuita la 7^a qualifica funzionale, con anzianità nella funzione non inferiore a 17 anni e 6 mesi; coloro che hanno attribuita la 8^a qualifica funzionale, con anzianità nella funzione non inferiore a 13 anni e 6 mesi ed inferiore a 17 anni e sei mesi e con almeno due anni di anzianità nell'8^a qualifica funzionale; i dirigenti con anzianità nella funzione di vicesegretario non inferiore a 4 anni e con meno di 2 anni di anzianità nella qualifica dirigenziale come vicesegretario;

d) alla "quarta" fascia sono iscritti coloro che hanno attribuita la 8^a qualifica funzionale, con anzianità nella funzione non inferiore a 17 anni e 6 mesi di cui almeno 8 anni nella 8^a qualifica funzionale; i dirigenti con anzianità nella funzione non inferiore a 16 anni e 6 mesi e inferiore a 20 anni e 6 mesi, di cui almeno 2 nella qualifica dirigenziale come vicesegretario;

e) alla "quinta" fascia sono iscritti i dirigenti con anzianità nella funzione di vicesegretario non inferiore a 16 anni e 6 mesi, di cui almeno 4 nella qualifica dirigenziale in ente di classe 1/A ovvero con anzianità nella funzione di vicesegretario non inferiore a 20 anni e 6 mesi, di cui almeno 8 nella qualifica dirigenziale in enti di classe 1/B.

5. L'anzianità nella qualifica funzionale di 7^a, 8^a e dirigenziale viene considerata pari al 50 per cento di quella con incarico.

6. Rimane ferma la possibilità, ove più favorevole, di fare domanda ai sensi del comma 8 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465.

7. I periodi minimi di svolgimento della funzione prescritti dall'articolo 17, comma 83, della legge e dei commi 3 e 4 del presente articolo possono essere anche non continuativi.

8. In caso di anzianità maturate nelle qualifiche della carriera di segretario, il servizio eventualmente in eccedenza a quello previsto al comma 3 si somma a quello valutato ai sensi del comma 4 con uguale criterio con la maggiorazione di 1/3.

9. L'iscrizione dei vicesegretari nell'albo dei segretari viene disposta nell'ambito del numero indicato all'articolo 17, comma 77, primo periodo, della legge e, ove questo non sia sufficiente, in via transitoria vengono inseriti in soprannumero, con possibilità di essere incaricati di segreteria decorsi 3 mesi dall'iscrizione. Qualora il suddetto numero non venga stabilito entro il 31 maggio 1998, entro il successivo 30 giugno si dovrà procedere all'iscrizione dei vicesegretari che abbiano fatto domanda ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,

n. 465 e siano in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri di cui al comma 4».

2.41

MUNDI

«Premesso:

che appare opportuno prevedere la possibilità di accertare violazioni al codice della strada, nei centri storici e nelle aree a traffico limitato mediante l'esclusiva rilevazione da parte di impianti tecnologici anche in assenza degli operatori di vigilanza, assenza che allo stato ha indotto diverse prefetture ad archiviare i verbali di contestazione;

che tali impianti tecnologici devono possedere caratteristiche che ne impediscano la alterazione o la manomissione per non diminuire le garanzie del procedimento sanzionatorio;

che l'intero procedimento sanzionatorio dovrà rispettare la riservatezza del trasgressore e dei terzi,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti in attuazione di quanto in premessa».

9.3095.1.

BESOSTRI, LUBRANO DI RICCO

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti e l'ordine del giorno.

PASTORE. Signor Presidente, gli emendamenti 2.2 e 2.3 tendono a semplificare una normativa da noi ritenuta eccessivamente complessa e che va contro lo spirito di delegificazione che dovrebbe ispirare la riforma di tutto il nostro sistema legislativo. Con questi emendamenti si intende attribuire analoghi poteri a uno o più decreti ministeriali che potranno consentire in futuro la regolamentazione dell'emissione e utilizzo di carte d'identità, documenti informatici e così via, per evitare che si debba ricorrere nuovamente a provvedimenti di legge.

La previsione di una regolamentazione all'interno della legge stessa ci costringerà, gioco forza, tra non molto, a riproporre un disegno di legge di modifica. Significativo in questo campo è quanto sta avvenendo per le carte d'identità, per le quali si è passati dal documento magnetico a quello informatico: due tipologie tecnologiche che nel giro di pochi mesi si sono rincorse, rendendo necessario un intervento legislativo. Se in futuro dovesse verificarsi una situazione analoga, ma in presenza di una regolamentazione prevista da decreto ministeriale, non sarebbe più necessario ricorrere al Parlamento.

Una serie di altri emendamenti (in particolare gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11) riguarda invece la sottoscrizione apposta dinanzi a funzionari della pubblica amministrazione. Siamo passati dalla legge n. 15 del 1968, che prevedeva l'autenticazione delle firme a cura del funziona-

rio al quale si produceva la richiesta, alla legge n. 127 del 1997, che non prevede più l'autenticazione di queste sottoscrizioni, pur non escludendo che le firme vadano comunque apposte in presenza dell'impiegato addetto a ricevere l'istanza.

Nel presente disegno di legge viene proposta una modifica a questo riguardo, che a mio avviso andrebbe attentamente valutata: la sottoscrizione non apposta in presenza dell'impiegato e accompagnata da una copia fotostatica del documento rappresenta indubbiamente un ulteriore passo avanti, che di fatto però cancella la previsione precedente, vale a dire la possibilità di sottoscrivere l'istanza di fronte all'impiegato che deve riceverla. Pertanto, paradossalmente si potrebbe consegnare un'istanza, accompagnata da un documento di riconoscimento, per via postale o tramite una terza persona, ad uno sportello della pubblica amministrazione, ma non si potrebbe, ad esempio, sottoscriverla di persona di fronte al funzionario, ove fosse lo stesso interessato a presentarsi allo sportello. Ritengo che le due ipotesi vadano tenute insieme, cioè quella della sottoscrizione dinanzi al funzionario e quella della sottoscrizione che non avviene di fronte al funzionario, ma con un documento di identità in fotocopia.

Qui, però, emerge un altro problema. Vi sono istanze alla pubblica amministrazione che comportano responsabilità. Infatti la Commissione, tra l'altro, ha approvato un emendamento di iniziativa governativa e di carattere interpretativo in base al quale questo tipo di sottoscrizione vale anche per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Ora si sa che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comporta responsabilità anche di carattere penale per il dichiarante. È paradossale che in questo tipo di istanze, contenenti simili dichiarazioni o che comportano comunque obblighi e responsabilità per il richiedente, vi possa essere una responsabilità qualora non venga verificato quel minimo richiesto dalla sottoscrizione in presenza dell'impiegato addetto allo sportello.

Voglio sottolineare, infine, che l'emendamento 2.35 si inserisce in una problematica introdotta dall'abrogazione, nella legge n. 127 del 1997, dell'articolo 17 del codice civile. Favorevole a questa abrogazione, si libera l'ordinamento dalla necessità di autorizzare le persone giuridiche per l'acquisto di immobile, accettazione di eredità, legati e donazioni. Tuttavia, in quella sede, non si è adeguato il codice civile all'intervenuta abrogazione; occorre pertanto ricorrere ad una serie di interpretazioni e di aggiustamenti realizzati in sede interpretativa di applicazione, trattandosi del codice civile, cioè di una delle leggi fondamentali dello Stato, alla cui organicità è collegato tutto il sistema giuridico, almeno giusprivatistico nazionale. È opportuno, quindi, che in questa sede, si attui tale opera di adeguamento. Mi sono sforzato, pertanto, di individuare degli emendamenti che adeguassero anche formalmente la nuova disciplina delineatasi a seguito dell'abrogazione dell'articolo 17 agli articoli del codice civile.

Sull'emendamento di cui sopra si è avuta un'adesione di carattere sostanziale da parte del Governo e della Commissione, ma vi sono state an-

che delle perplessità sul suo contenuto. Capisco che si tratta di un contenuto fortemente complesso ed elaborato; tuttavia mi auguro che il Governo e il relatore abbiano riflettuto su questo punto. Pertanto, vorrei insistere per la sua approvazione; ove questo non venisse ritenuto possibile, ho predisposto un ordine del giorno che invita il Governo a sostenere le iniziative legislative o a presentarne delle proprie dirette proprio ad attuare tale adeguamento del codice civile, che è un'opera altamente necessaria.

L'emendamento 2.37 riguarda un'altra questione, che a mio avviso l'Assemblea deve attentamente valutare perchè merita un serio approfondimento. Sono stati cancellati quasi tutti i controlli esterni di attività degli enti locali, e su questo punto siamo pienamente consenzienti; però quest'opera di cancellazione forse è andata al di là di quanto lo stesso legislatore si attendesse. Di fatto, con le ultime modifiche introdotte, si impedisce al consiglieri comunali e provinciali – che naturalmente costituiscono una minoranza qualificata – di intervenire su atti dei consigli comunali o delle giunte che ritengono viziati in legittimità se non ricorrendo ai tribunali amministrativi, laddove questo ricorso sia consentito perchè sussiste un interesse legittimo (che non sempre sussiste) e soprattutto vi siano anche una disponibilità ed impegno economico-finanziario a svolgere una simile attività.

Ritengo che occorra riesaminare questa materia; l'emendamento 2.37 è appunto diretto a questo scopo, vale a dire ad aprire un momento di riflessione perchè è impensabile che, al di là di conflitti e controlli affidati alla magistratura amministrativa – e nei casi più gravi penale – non vi sia alcun controllo interno se non quello ora previsto del difensore civico, là dove sarà istituito, naturalmente anche con altre attribuzioni: infatti non ha il compito di tutelare le minoranze, ma di tutelare tutti i cittadini rispetto ad eventuali carenze della pubblica amministrazione.

Questa è l'ottica dell'emendamento, che però chiaramente non risolve tutti i problemi. Dalla discussione svolta in Commissione è emersa la possibilità di presentare un ordine del giorno, che ho predisposto e che ho sottoposto al relatore e al Governo. Su questo emendamento non insisto perchè mi rendo conto che la problematica è molto più vasta e va risolta in una sede appropriata.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Pastore. Per quanto riguarda i miei emendamenti, li do per illustrati.

NAVA. Do per illustrato l'emendamento 2.250.

SCHIFANI. Do per illustrato l'emendamento 2.12.

BOSI. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati all'articolo 2.

BESOSTRI. Ritiro i miei emendamenti 2.16 e 2.18; in luogo di quest'ultimo, ho predisposto un ordine del giorno, che farò al più presto pervenire alla Presidenza.

LAURO. Signor Presidente, vorrei sottoporre al ministro Bassanini l'opportunità che il provvedimento in esame venga firmato anche dal ministro Visco perchè, nonostante le assicurazioni dello stesso onorevole Visco e del Sottosegretario, ancora oggi il cittadino non suddito (l'Associazione nazionale) comunica che all'ufficio delle imposte dirette di via della Conciliazione a Roma non viene accettata l'autocertificazione per il rilascio del codice fiscale. Credo allora che quando il ministro Visco non accetta le leggi, la politica degli annunci sia da verificare. Tra l'altro dicono che deve essere ancora modificata la norma concernente l'aggiornamento dei dati relativi alla residenza (articolo 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976), nonchè la domanda di attribuzione del codice fiscale (decreto ministeriale 7 novembre 1989, n. 404).

Signor Ministro, non credevo che questo potesse ancora succedere dopo la politica degli annunci del Governo Prodi, per cui il giorno 6 marzo 1998 mi sono recato in quell'ufficio e ho constatato di persona questo stato di cose parlando con tutti i responsabili. Non solo, ma ho presentato un'interrogazione, la n. 4-10073 del 13 marzo 1998, alla quale - non a me ma ai cittadini non sudditi - non è stata data risposta.

Questa è l'introduzione agli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21. Si tratta di una discriminazione che, guarda caso, ha attuato la Camera dei deputati con l'assenso del ministro Bassanini. Su proposta dell'onorevole Cananzi, che tra l'altro appartiene al mio collegio, sono stati discriminati lavoratori che rivestono la stessa qualifica. Noi chiediamo che questa discriminazione non avvenga; ecco il motivo fondamentale degli emendamenti. Tra l'altro, al relatore avremmo proposto una norma interpretativa autentica per evitare discriminazioni, ma neanche questo è avvenuto. Quindi invito a considerare la discriminazione tra chi ha e chi non ha che il Senato della Repubblica accoglie soltanto perchè una proposta è stata fatta da un Gruppo parlamentare di un certo colore, mentre proposte simili e uguali fatte da Gruppi parlamentari diversi non vengono accolte.

GIARETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.20 (Nuovo testo) del senatore Lauro.

PASQUALI. Signor Presidente, l'emendamento 2.260 si illustra da sè.

MUNDI. Signor Presidente, l'emendamento 2.25 si illustra da sè.

ROTELLI. Signor Presidente, l'emendamento 2.31 mira a sopprimere il comma 24. Il tema è: come fa la burocrazia ministeriale a far fuori il difensore civico? Procedo nel modo seguente: proponendo e facendo approvare dalla Camera questo emendamento al testo della precedente legge Bassanini: «I difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di...».

Quali sono le novità rispetto alla precedente e attuale disciplina del difensore civico regionale e delle Province autonome, che in questo modo vengono introdotte? Anzitutto, l'inciso «sino all'istituzione del difensore civico nazionale» significa che, quando il difensore civico nazionale sarà stato istituito, il difensore civico regionale non potrà più indagare nei confronti delle amministrazioni statali, perchè nei confronti delle amministrazioni statali periferiche potrà indagare soltanto il difensore civico nazionale. Questa è una preclusione all'attività del difensore civico regionale, una morte annunciata del difensore civico regionale.

Ma non è tutto. Che cosa significa l'inciso «su sollecitazione di cittadini singoli o associati»? Significa che, se il singolo cittadino non presenta la sua istanza, il difensore civico regionale, anche se palesemente constata una situazione irregolare, non può intervenire perchè manca la sollecitazione del cittadino singolo o associato. In questo modo si introduce un'altra limitazione alla capacità di intervento del difensore civico regionale.

Ma non è finita qui, perchè si dice: «nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza». Il che significa che il difensore civico regionale non può più uscire dalla sua regione. Se la questione che sta trattando lo porta ad esaminare atti che fuoriescono dal territorio della sua regione, questa attività gli è preclusa perchè, appunto, esce dall'ambito della sua regione.

Con tre piccoli incisi il difensore civico regionale è fatto fuori. Questo l'emendamento che la Camera ha approvato a modifica della legislazione vigente. Ho risposto alla domanda: come si fa a far fuori il difensore civico regionale? (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, l'emendamento 2.33 si illustra da sè.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, avevo già presentato l'emendamento 2.34 in Commissione, poi ero stata indotta a ritirarlo perchè le spiegazioni del Governo lì per lì mi avevano convinta. Si tratta di prorogare di sei mesi il tempo occorrente al Governo per predisporre il testo unico delle leggi nel settore dei beni culturali. Mi scuseranno il Governo e il signor Ministro qui presente se torno ancora sull'argomento perchè anche per la quantità di leggi che in questo periodo il Parlamento ha licenziato, credo che il termine di un anno previsto dall'articolo 1, comma 1, della

legge n. 352 del 1997 non sia oggettivamente sufficiente non dico al Governo per predisporre il testo unico, ma per seguire tutte le procedure, peraltro già previste dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 1 citato. Credo che questo testo avrà bisogno anche di un lavoro parlamentare di non poco conto.

Ecco perchè mi permetto di sollevare nuovamente la questione e chiedo che possa essere vista favorevolmente la proroga di sei mesi richiesta: non sarebbe poca cosa se complessivamente in un anno e mezzo si avesse finalmente il testo unico su tutto il comparto dei beni culturali.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.38, 2.39 e 2.40, nel nuovo testo, presentati dal Governo, si danno per illustrati.

Avverto che l'emendamento 2.200, già dichiarato inammissibile, è stato modificato nel senso che, al secondo capoverso, la parola «devono» è stata sostituita dall'altra «possono».

FALOMI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.200, dato che presenterò tale proposta in riferimento ad altro provvedimento.

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana, che riprenderà con i pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo che la Presidenza ha avuto conferma che il sottosegretario Barberi risponderà domani in Aula e fornirà comunicazioni in ordine ai disastri di tipo alluvionale avvenuti nella regione Campania.

Vorrei pertanto pregare i colleghi di tenere conto, poichè la giornata di domani sarà verosimilmente dedicata ad una trattazione piuttosto lunga di interrogazioni e di interpellanze per quanto riguarda tali danni alluvionali, che la discussione testè sospesa del disegno di legge n. 3095 dovrebbe concludersi con l'approvazione del provvedimento entro la giornata odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13*).

Allegato alla seduta n. 371**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | ESITO | |
|-----------|------|--|-----------|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | | Magg |
| 1 | NOM. | Disegno di legge n.3095.Emendamento 1.9 (Magnalbo' e altri). | 155 | 154 | 002 | 033 | 119 | 078 | RESP. |
| 2 | NOM. | Disegno di legge n.3095.Emendamento 1.16 (Rotelli). | 147 | 146 | 002 | 028 | 116 | 074 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0371 del 06-05-1998 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|-------------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| AGNELLI GIOVANNI | M | M |
| AGOSTINI GERARDO | C | C |
| ALBERTINI RENATO | C | C |
| ANDREOLLI TARCISIO | C | C |
| ANDREOTTI GIULIO | C | C |
| ANGIUS GAVINO | M | M |
| ANTOLINI RENZO | F | |
| ASCIUTTI FRANCO | M | M |
| AVOGADRO ROBERTO | F | |
| AYALA GIUSEPPE MARIA | C | C |
| BARBIERI SILVIA | C | C |
| BARRILE DOMENICO | C | C |
| BASSANINI FRANCO | C | C |
| BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO | C | C |
| BEDIN TINO | C | C |
| BERNASCONI ANNA MARIA | C | C |
| BERTONI RAFFAELE | C | C |
| BESOSTRI FELICE CARLO | C | C |
| BESSO CORDERO LIVIO | C | C |
| BETTONI BRANDANI MONICA | M | M |
| BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO | F | |
| BISCARDI LUIGI | M | M |
| BO CARLO | M | M |
| BOBBIO NORBERTO | M | M |
| BOCO STEFANO | C | C |
| BONAVITA MASSIMO | C | C |
| BONFIETTI DARIA | C | C |
| BORRONI ROBERTO | M | M |
| BORTOLOTTO FRANCESCO | C | C |
| BRIGNONE GUIDO | M | M |
| BRUNI GIOVANNI | C | |
| BRUNO GANERI ANTONELLA | C | C |

Seduta N. 0371 del 06-05-1998 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|----------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| BUCCIARELLI ANNA MARIA | C | C |
| CABRAS ANTONIO | M | M |
| CADDEO ROSSANO | C | C |
| CALVI GUIDO | C | C |
| CAMERINI FULVIO | C | C |
| CAMO GIUSEPPE | A | A |
| CAMPUS GIAN VITTORIO | M | M |
| CAPALDI ANTONIO | C | C |
| CARELLA FRANCESCO | C | C |
| CARPI UMBERTO | M | M |
| CARPINELLI CARLO | C | C |
| CARUSO ANTONINO | F | |
| CASTELLANI PIERLUIGI | M | M |
| CAZZARO BRUNO | C | C |
| CECCATO GIUSEPPE | | F |
| CECCHI GORI VITTORIO | M | M |
| CIONI GRAZIANO | M | M |
| CO' FAUSTO | C | C |
| CONTE ANTONIO | C | C |
| CONTESTABILE DOMENICO | F | |
| CORRAO LUDOVICO | M | M |
| CORTELLONI AUGUSTO | M | M |
| CORTIANA FIORELLO | C | C |
| CRESCENZIO MARIO | C | C |
| D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA | C | C |
| D'ALI' ANTONIO | F | F |
| DANIELE GALDI MARIA GRAZIA | C | C |
| DE CAROLIS STELIO | C | C |
| DE CORATO RICCARDO | F | F |
| DE GUIDI GUIDO CESARE | C | C |
| DE LUCA ATHOS | C | C |
| DE LUCA MICHELE | C | C |

Seduta N. 0371 del 06-05-1998 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|----------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| DE MARTINO FRANCESCO | M | M |
| DE MARTINO GUIDO | C | C |
| DE ZULUETA TANA | C | C |
| DEBENEDETTI FRANCO | C | C |
| DEL TURCO OTTAVIANO | C | C |
| DI BENEDETTO DORIANO | C | C |
| DI ORIO FERDINANDO | M | M |
| DIANA LINO | M | M |
| DIANA LORENZO | M | M |
| DOLAZZA MASSIMO | F | |
| DONDEYNAZ GUIDO | C | C |
| DONISE EUGENIO MARIO | C | C |
| DUVA ANTONIO | C | C |
| ELIA LEOPOLDO | C | C |
| ERROI BRUNO | C | C |
| FALOMI ANTONIO | C | C |
| FANFANI AMINTORE | M | M |
| FASSONE ELVIO | C | C |
| FERRANTE GIOVANNI | C | C |
| FIGURELLI MICHELE | C | C |
| FIORILLO BIANCA MARIA | C | C |
| FLORINO MICHELE | F | F |
| FOLLIERI LUIGI | C | C |
| FORCIERI GIOVANNI LORENZO | | C |
| FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA | C | C |
| FUSILLO NICOLA | C | C |
| GAMBINI SERGIO | C | C |
| GAWRONSKI JAS | F | F |
| GERMANA' BASILIO | | F |
| GIARETTA PAOLO | C | F |
| GIOVANELLI FAUSTO | C | C |
| GRUOSSO VITO | C | C |

Seduta N. 0371 del 06-05-1998 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|-------------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| GUALTIERI LIBERO | C | C |
| GUBERT RENZO | M | M |
| GUERZONI LUCIANO | C | C |
| IULIANO GIOVANNI | M | M |
| LAGO LUCIANO | F | F |
| LARIZZA ROCCO | C | C |
| LASAGNA ROBERTO | M | M |
| LAURIA BALDASSARE | C | C |
| LAURIA MICHELE | M | M |
| LAURICELLA ANGELO | M | M |
| LAVAGNINI SEVERINO | C | C |
| LEONE GIOVANNI | M | M |
| LISI ANTONIO | F | F |
| LO CURZIO GIUSEPPE | M | M |
| LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA | C | C |
| LORENZI LUCIANO | M | M |
| LORETO ROCCO VITO | C | C |
| LUBRANO DI RICCO GIOVANNI | C | C |
| MACERATINI GIULIO | F | |
| MACONI LORIS GIUSEPPE | C | C |
| MAGGIORE GIUSEPPE | F | F |
| MAGNALBO' LUCIANO | F | F |
| MANARA ELIA | F | F |
| MANCINO NICOLA | P | P |
| MANCONI LUIGI | M | M |
| MARCHETTI FAUSTO | C | C |
| MARINI CESARE | C | C |
| MARINO LUIGI | C | |
| MARRI ITALO | F | F |
| MARTELLI VALENTINO | M | M |
| MASULLO ALDO | C | C |
| MAZZUCA POGGIOLINI CARLA | M | M |

Seduta N. 0371 del 06-05-1998 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|----------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| MELE GIORGIO | C | C |
| MICELE SILVANO | C | C |
| MIGNONE VALERIO | M | M |
| MIGONE GIAN GIACOMO | C | C |
| MINARDO RICCARDO | F | F |
| MONTAGNA TULLIO | C | C |
| MONTAGNINO ANTONIO MICHELE | C | C |
| MONTICONE ALBERTO | C | C |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | C | C |
| MORO FRANCESCO | F | F |
| OSSICINI ADRIANO | C | |
| PACE LODOVICO | F | |
| PAGANO MARIA GRAZIA | M | M |
| PAPINI ANDREA | C | C |
| PAPPALARDO FERDINANDO | C | C |
| PARDINI ALESSANDRO | C | C |
| PAROLA VITTORIO | C | C |
| PASQUALI ADRIANA | F | F |
| PASQUINI GIANCARLO | C | C |
| PASSIGLI STEFANO | M | M |
| PASTORE ANDREA | F | F |
| PELELLA ENRICO | C | C |
| PELLEGRINO GIOVANNI | C | C |
| PERA MARCELLO | | F |
| PERUZZOTTI LUIGI | F | F |
| PETRUCCI PATRIZIO | C | C |
| PETRUCCIOLI CLAUDIO | C | C |
| PIANETTA ENRICO | M | M |
| PIATTI GIANCARLO | C | C |
| PIERONI MAURIZIO | C | C |
| PILONI ORNELLA | C | C |
| PINGGERA ARMIN | C | C |

Seduta N. 0371 del 06-05-1998 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|---------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| PINTO MICHELE | M | M |
| PIZZINATO ANTONIO | C | C |
| POLIDORO GIOVANNI | M | M |
| PORCARI SAVERIO SALVATORE | A | A |
| PREDA ALDO | C | C |
| PROVERA FIORELLO | M | M |
| RESCAGLIO ANGELO | C | C |
| RIGO MARIO | C | C |
| RIPAMONTI NATALE | C | |
| RIZZI ENRICO | F | F |
| ROBOL ALBERTO | C | C |
| ROCCHI CARLA | M | M |
| ROGNONI CARLO | C | C |
| RONCHI EDOARDO (EDO) | M | M |
| ROTELLI ETTORE ANTONIO | F | F |
| RUSSO GIOVANNI | C | C |
| RUSSO SPENA GIOVANNI | C | C |
| SALVATO ERSILIA | C | |
| SARACCO GIOVANNI | C | C |
| SARTO GIORGIO | C | C |
| SARTORI MARIA ANTONIETTA | M | M |
| SCHIFANI RENATO GIUSEPPE | F | F |
| SCIVOLETTO CONCETTO | C | C |
| SEMNZATO STEFANO | | C |
| SENESE SALVATORE | | C |
| SERENA ANTONIO | F | F |
| SMURAGLIA CARLO | C | C |
| SPERONI FRANCESCO ENRICO | F | F |
| SQUARCIALUPI VERA LILIANA | M | M |
| STANISCIÀ ANGELO | C | C |
| TABLADINI FRANCESCO | F | F |
| TAPPARO GIANCARLO | C | C |

Seduta N. 0371 del 06-05-1998 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 2 | |
|--------------------------|--------------------------------|----|
| | 01 | 02 |
| TAROLLI IVO | F | F |
| TAVIANI EMILIO PAOLO | M | M |
| TERRACINI GIULIO MARIO | F | F |
| THALER AUSSERHOFER HELGA | C | C |
| TOIA PATRIZIA | M | M |
| TOMASSINI ANTONIO | M | M |
| TURINI GIUSEPPE | M | M |
| UCCHIELLI PALMIRO | C | C |
| VALIANI LEO | M | M |
| VALLETTA ANTONINO | C | C |
| VEDOVATO SERGIO | C | C |
| VEGAS GIUSEPPE | F | F |
| VELTRI MASSIMO | C | C |
| VERALDI DONATO TOMMASO | C | C |
| VERTONE GRIMALDI SAVERIO | M | M |
| VILLONE MASSIMO | C | C |
| VISENTIN ROBERTO | F | |
| VISERTA COSTANTINI BRUNO | M | M |
| VIVIANI LUIGI | M | M |
| VOLCIC DEMETRIO | C | C |
| ZILIO GIANCARLO | C | C |

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 4 maggio il senatore Jacchia ha dichiarato di aderire al Gruppo Misto, cessando di far parte del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

Deputato SIMEONE. – «Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni» (1406-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dalla 2^a Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

Deputati TATTARINI ed altri; POLI BORTONE ed altri; SIMEONE; PERETTI; MALAGNINO ed altri. – «Disciplina delle "strade del vino"» (3246) (*Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati*) previ pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 7^a, della 8^a, della 10^a, della 13^a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Deputati TATTARINI ed altri. – «Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» (3249) (*Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 10^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – «Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo

per disabili e disadattati sociali» (2385), previ pareri della 5ª, della 7ª e della 11ª Commissione;

MARRI e TURINI. — «Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica» (3196), previ pareri della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 11ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997» (3222), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. — «Norme per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti affetti da patologie respiratorie ostruttive» (2380), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. — «Norme per la prevenzione dell'asma bronchiale e delle malattie respiratorie» (2381), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.